



ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE
DELLA SOCIETÀ SALESIANA

Formazione
del Personale Salesiano

PREPARAZIONE DEGL'INSEGNANTI -
COMPLEMENTO DELLA FORMAZIONE
SACERDOTALE - CAPITOLI E CONSIGLI

1. — INTRODUZIONE.

Dopo aver trattato nelle circolari precedenti della formazione degli Aspiranti, dei Novizi, degli Studenti di Filosofia e Teologia, crediamo opportuno aggiungere ora alcuni punti che riguardano:

1° la formazione del personale insegnante;

2° l'integrazione o complemento della formazione sacerdotale mediante gli esami del quinquennio, quelli per l'abilitazione alla Confessione e alla Predicazione e la soluzione dei Casi di Morale e di Liturgia;

3° la preparazione del personale dirigente attraverso i Capitoli delle Case e i Consigli Ispettoriali.

2. — FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE.

La nostra Società è particolarmente destinata all'insegnamento, sia classico e scientifico, che elementare, professionale ed agrario, e ben possiamo dire di qualsiasi altro genere. Così esige il fine specifico della Società stessa, quale è determinato dall'art. 3 delle Costituzioni. D'altronde senza questo mezzo precipuo e indispensabile non potremmo compiere la missione nostra, poichè, nell'ordinamento della società moderna, le future generazioni si formano soprattutto nella scuola.

Per altro, come asserisce il grande Pontefice Pio XI nell'Enciclica *Divini illius Magistri* del 31 dicembre 1929, non si può avere educazione vera, nè istruzione adeguata dei giovani, che non sia ordinata interamente al fine ultimo, e che per conseguenza non sia perfettamente cristiana nell'intento, nel metodo e nella pratica.

Il diritto della Chiesa, formulato nel can. 1375, di avere scuole proprie di qualsiasi grado e di gestirle indipendentemente dallo Stato, è basato sulla sua altissima e nobilissima missione di promuovere la salvezza delle anime, essendo essa, per sua natura e per divina istituzione, maestra degli uomini e madre di tutti i fedeli.

Per questo la Chiesa, ogni volta che si vollero conculcare i suoi diritti riguardo all'istruzione ed all'educazione, ha sempre alzato la voce, e altrettanto ha fatto a difesa di quelli della famiglia: questa infatti, com'è principio della vita, così dev'essere principio dell'educazione, che altro non è se non lo sviluppo e il perfezionamento della vita. Anche quando si volle impartire l'educazione secondo i principi puramente naturali e contro le norme della morale cristiana, la Chiesa prese netta posizione a salvaguardia della sua missione (1). Nè paga di ciò, a pratica dimostrazione dei suoi diritti, la Chiesa esercitò effettivamente in passato il magistero dell'insegnamento attraverso l'opera dei suoi Sacerdoti e degli Ordini Religiosi, che seppero creare centri insigni e meritamente famosi, dai quali dottori celebrati irradiarono dovunque nel corso dei secoli fulgori di scienza non solo ecclesiastica, ma anche civile e umana.

In tempi più vicini a noi, la Chiesa continuò a esercitare il suo magistero di maestra delle genti servendosi, oltre che del clero secolare e degli Ordini antichi, anche di molte famiglie religiose sorte man mano con lo scopo precipuo di cooperare alla restaurazione della società mediante la cristiana educazione delle nuove generazioni. Tra le Congregazioni, suscitate da Dio per questo nobilissimo scopo, sorse, l'8 dicembre 1841, anche l'umile nostra Società.

È vero che le condizioni in cui vengono a trovarsi le scuole dirette da sacerdoti o da religiosi ai tempi nostri non sono più quelle di singolare privilegio dell'età d'oro delle Università e Scuole della Chiesa: oggi per contro esse devono lottare con enormi difficoltà di trattamento e, in ogni caso, sono tenute d'ordinario a svolgere le loro attività non più liberamente, ma nella cornice delle leggi e dei programmi statali, e sotto un

controllo, a seconda degli atteggiamenti dei Governi e troppe volte degli uomini, più o meno benigno o vessatorio.

Anche in queste condizioni però è doveroso e giusto che le scuole cattoliche, appunto perchè emanazione ed esponenti dei diritti della Chiesa, siano così sapientemente organizzate nella loro impostazione e attrezzatura da renderle onore: l'istruzione ed educazione in esse impartite dovrebbero essere in tutto e sempre ineccepibili per sodezza di dottrina e forza plasmatica. Tanto più che, in caso contrario, questo potente mezzo di formazione e di rigenerazione sociale verrebbe a perdere la sua efficacia, anzi si correrebbe pericolo di vederlo frustrato e persino strappato alle famiglie religiose e al clero, qualora si trascurasse di formare con cura diligente e mai interrotta il personale destinato a disimpegnare l'importante missione di insegnante e di educatore.

Si tratta, come ognuno vede, di una questione vitale per la nostra Società, che merita perciò la massima considerazione e il più vivo interessamento specialmente da parte dei Superiori. Vediamo adunque, sia pure a grandi linee, il da farsi per preparare accuratamente il personale destinato alle diverse categorie di scuole che sono in fiore negli Istituti della nostra Società.

3. — PREPARAZIONE DI MAESTRI PER LE SCUOLE ELEMENTARI.

Il primo gruppo di scuole, in cui si svolge l'apostolato salesiano, è quello delle Scuole elementari.

Il Codice di Diritto Canonico vuole che i religiosi siano convenientemente formati anche nelle discipline inferiori (can. 589 § 1). Inoltre esso prescrive che i sacerdoti e specialmente i parroci tengano lontani dai pericoli del mondo quei giovani che dimostrassero indizi di vocazione ecclesiastica, informandoli alla pietà e coltivando in essi, fin dalle prime scuole, il germe della divina vocazione (can. 1353). Da questo canone e dai canoni 1372, 1373 e 1374 risulta chiaro il desiderio della Chiesa che si curi molto la Scuola elementare, perchè il reclutamento delle vocazioni ha inizio da essa. In parecchi luoghi esistono scuole

elementari parrocchiali, le quali, mentre curano in generale la sana formazione della gioventù, hanno anche lo scopo di essere veri semenzai di vocazioni. Talune diocesi poi hanno, oltre ai Seminari Maggiore e Minore, anche scuole elementari destinate esclusivamente a giovanetti aspiranti al sacerdozio: anche a noi ne fu affidata qualcuna dalla S. Congregazione dei Seminari. Queste scuole furono caldamente raccomandate da Pio XI nella sua Lettera *Unigenitus* del 19 marzo 1924.

Ora non v'è chi non veda che, in questo campo vergine e fecondo, quanto più il maestro sarà esperto e ben formato, altrettanto maggiori saranno i frutti del suo insegnamento e della sua azione educativa, la quale riuscirà veramente plasmatrice, mentre aprirà le tenere menti dei giovanetti ai primi rudimenti del sapere. E a misura che gradatamente e ordinatamente contribuirà a sviluppare il loro raziocinio, gli verrà dato di dirigere le loro pieghevoli volontà alla virtù e al bene, facendo germogliare e crescere in quei piccoli cuori, avidi di affetto — come in aiuole ben custodite i fiorellini leggiadri e fragranti — i sentimenti più nobili, più puri e più santi. È questo il modo più sicuro e pratico per fondare su basi salde e gagliarde le future generazioni. Perchè, se è vero che dalla mattina in generale si conosce il buon giorno, con maggior verità si può dire che le scuole elementari, quando siano ben dirette, sotto la guida di un maestro saggio ed esperto, contribuiranno a dare intonazione e dirittura alla vita intera.

Il nostro santo Fondatore e, dopo di lui, i suoi successori tennero nella dovuta considerazione le Scuole elementari. Infatti, oltre a quelle fondate nei nostri Istituti, altre ne furono accettate dipendenti da comuni, società, enti. La norma di Don Bosco in verità fu quella di dedicare le nostre attività di preferenza alle Scuole elementari superiori: in generale quelle inferiori, per ragioni intuitive, vengano affidate alle Suore oppure a maestre esterne, fuori naturalmente dei nostri Istituti.

Nei primi tempi i nostri Chierici o Sacerdoti si recavano a prendere i relativi diplomi presso le Scuole normali o magistrali governative: ma, appena le circostanze lo permisero, furono

aperte dette scuole anche presso qualche nostro Istituto, onde favorire così la formazione di maestri elementari sia salesiani che esterni. È bene continuare questa nostra tradizione avendo, possibilmente in ogni Stato, alcune di queste Scuole magistrali autorizzate a conferire i relativi diplomi, per meglio raggiungere così lo scopo suindicato. L'esperienza però consiglia di non abbinare gli studi filosofici e classici dei nostri studenti di Filosofia con quelli magistrali, perchè i primi ne soffrirebbero grave nocumento. È preferibile piuttosto, sempre che le leggi lo consentano, preparare i nostri chierici agli esami magistrali durante il periodo del triennio pratico: gli studi filosofici e classici fatti in precedenza renderanno loro facile la preparazione. Naturalmente codesti cari figliuoli, come verrà espressamente inculcato nella circolare che tratta del triennio pratico, non devono essere abbandonati a se stessi, ma paternamente aiutati, dando loro tempo, mezzi e libri necessari, nonchè l'aiuto di qualche sacerdote esperto che li indirizzi e ne assicuri l'esito desiderato.

Sarebbe in verità deplorabile che, dopo aver fatto tanti sforzi per reclutare numerose e buone vocazioni e averle coltivate con cure affettuose e solerti durante gli anni dell'aspirantato, del noviziato e dello studentato filosofico, le esponessimo poi a perdersi per trascuratezza e abbandono durante il periodo del tirocinio e della preparazione ai pubblici esami. A proposito dei quali è bene rilevare che, presso alcuni Stati, il diploma di maestro elementare apre l'adito all'iscrizione a un corso superiore di studi, come ad esempio la Facoltà di Magistero, la quale conferisce un titolo valido per insegnare nelle scuole secondarie.

Prima di por termine a questo argomento delle Scuole elementari, è bene mettere in guardia i confratelli contro un'impressione, quanto mai deleteria, che potrebbe forse incidere nella loro fantasia giovanile. L'impressione è questa: che l'impiegare la vita nell'insegnamento ai fanciulli delle scuole elementari sia quasi una menomazione delle proprie aspirazioni, sia sciupare le proprie energie intellettuali e morali, mentre

esse potrebbero per contro dare un più efficace rendimento in altro ambiente scolastico più elevato, o magari in questo o quel ministero.

Che tale impressione — che meglio chiameremmo tentazione — possa nascere in qualche animo, non dobbiamo stupircene, perchè da tutto sa trarre argomento e pretesto il nemico dell'uman genere per turbare lo spirito, presentando persino la tentazione sotto l'aspetto di maggior zelo a vantaggio delle anime. A sventare però questi miraggi seducenti della fantasia, che potrebbe essere in qualche caso sobillata da inconscia vanità e occulta ambizione, basterà una seria considerazione del primo capitolo delle nostre Costituzioni, ov'è contenuta tutta la ragione di essere della nostra Società. Da quei pochi ma sapientissimi e ispirati articoli, si desume chiaramente a quali classi di giovani dev'essere diretta principalmente la nostra attività e il nostro apostolato.

Inoltre è evidente che non tocca a noi sceglierci il campo di lavoro, mentre invece ciascuno deve abbracciare con santo entusiasmo il compito che gli viene assegnato dall'ubbidienza. È dover nostro, sì, renderci sempre più idonei ai diversi uffici e alle svariate mansioni comprese nel vasto campo di apostolato della nostra Società, utilizzando a tal fine con cura e diligenza il tempo che può rimanerci libero dopo aver adempiuto i nostri doveri, anzichè sciuparlo in letture frivole o in inutili conversazioni: ma, dopo ciò, si abbia la santa accortezza di preferire, con forte spirito di fede, alle vedute e aspirazioni individuali la voce di Dio, l'ubbidienza ai suoi rappresentanti, l'amore all'ubbidienza che ci verrà indicata. Il nostro santo Fondatore diceva apertamente che « non è l'inferiore che deve giudicare le cose dell'ubbidienza, ma il Superiore » e che « il meglio è sempre fare l'ubbidienza », « rinunciando alle propensioni individuali e facendo uno sforzo per formare un corpo solo » (2).

I Superiori che portano il peso della responsabilità di tutta la Società e vigilano e si adoprano perchè essa progredisca ogni giorno più in ogni ramo delle sue molteplici attività, sono i primi interessati a suscitare le migliori energie dei confratelli,

a perfezionare le loro attitudini, a prepararli e attrezzarli perchè il loro rendimento a vantaggio delle anime sia sempre più proficuo. Per questo appunto essi seguono con paterno interessamento i progressi religiosi, morali, intellettuali, didattici dei confratelli, ne studiano le inclinazioni, ne favoriscono le iniziative, si sforzano insomma di renderli sempre più degni di San Giovanni Bosco.

Chi pertanto con fiducia e spirito di fede si affida alla loro direzione — pur esponendo con filiale apertura di cuore ciò che giudica conveniente al bene suo e delle anime — può essere certo che, nell'ubbidienza e nell'ufficio che gli verrà assegnato, troverà l'ambiente e i mezzi più acconci per compiere l'apostolato che Iddio vuole da lui svolto per l'attuazione dei disegni della Provvidenza.

4. — PREPARAZIONE DEI PROFESSORI PER LE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI.

Dopo aver parlato della formazione dei maestri per le Scuole elementari, passiamo ora a trattare della formazione del personale insegnante per tutte le altre scuole dove si educano sia i giovani affidati alle nostre cure, sia gli stessi confratelli.

Tutti conosciamo i sacrifici sostenuti da Don Bosco, fin dai primi tempi, per dotare di professori, non solo abili ma anche diplomati, le scuole dei suoi Istituti. Le vicende penosissime e le non comuni difficoltà da lui con tante preoccupazioni e sacrifici superate costituiscono pagine assai interessanti che oggi ancora non si possono leggere senza profonda commozione. Quelle macchinazioni e ostilità però, che avrebbero sgomentato chiunque, non solo non infransero, ma resero più gagliarda la costanza di Don Bosco.

Il motivo, o pretesto, di quelle vessazioni era la disposizione legale che esigeva un titolo accademico per l'insegnamento anche nelle scuole private, quali erano allora quelle degli Istituti di Don Bosco. Titolo che non era possibile ottenere se non frequentando i corsi delle pubbliche Scuole e Università dello Stato.

Don Bosco affrontò risolutamente anche questa difficoltà e, prevenendo i tempi, dopo aver presentato i suoi chierici e preti agli esami di ginnasio e liceo nelle scuole statali, li iscrisse all'Università. Così egli poté avere i suoi professori forniti del titolo legale d'insegnamento.

Quanto fece Don Bosco al sorgere delle sue istituzioni dev'essere ammaestramento per noi. Si avverta però che, non solo quando le leggi di uno Stato esigono i titoli suindicati, ma anche quando ancora essi non li richiedono, è bene dotarne i nostri professori, perchè l'esperienza c'insegna che le leggi possono mutare quando meno si aspetta, e noi dobbiamo evitare di vederci esposti a chiudere Istituti per mancanza di preveggenza.

È vero che ciò costa sacrifici, e a volta non lievi, ma, trattandosi di una norma fondamentale a garanzia della vita stessa delle opere nostre, dobbiamo essere disposti ad affrontarli con risolutezza.

D'altronde è evidente che il personale diplomato, mentre serve ad accrescere stima e simpatia sia presso gli allievi che presso le loro famiglie, offre maggiori e più sicure garanzie di successo.

Il Codice di Diritto Canonico nulla dispone circa la preparazione dei professori destinati alle Scuole medie e superiori. Sonvi però alcune prescrizioni particolari che è bene ricordare.

Il decreto più importante a questo proposito è quello del 30 aprile 1918 della S. Congregazione Concistoriale, decreto che riassumeva le prescrizioni date precedentemente nella *Istruzione* della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari del 21 luglio 1896.

A proposito di questa *Istruzione* vi sarà caro sapere che, mentre si stava impostando l'importante problema, una eminente personalità della suddetta Congregazione dei Vescovi e Regolari interpellò direttamente il Servo di Dio Don Rua di santa memoria, per conoscere quali cautele usassero i Salesiani circa quella delicata materia. Le norme esposte da Don Rua furono altamente apprezzate e opportunamente inserite nella suddetta *Istruzione*.

Le prescrizioni di questa *Istruzione* furono in un primo tempo date soltanto ai Vescovi e Superiori di Ordini e Congregazioni Religiose d'Italia; ma il Sommo Pontefice Pio X, con l'Enciclica *Pascendi* del 7 settembre 1907 e poi col Motu-proprio *Sacrorum Antistitum* del 10 settembre 1910 le estese a tutto il mondo.

Giudico opportuno riassumere le principali disposizioni di detti documenti:

1° La scelta dei candidati a frequentare corsi universitari è riservata al Superiore Generale. Gli Ispettori perciò inviino per tempo la lista dei candidati al Consigliere Scolastico Generale, con i dati relativi, acciocchè egli ottenga e comunichi il permesso del Rettor Maggiore agli Ispettori interessati.

2° Il decreto vuole che la scelta sia determinata dalle necessità e dai vantaggi dell'Istituto. I bisogni, come ognuno sa, sono sempre più assillanti dovunque, e perciò è bene avviare il maggior numero possibile ai diversi corsi universitari.

3° I candidati devono essere già sacerdoti, dotati d'ingegno, di bontà d'animo, di tenacia nei buoni propositi, noti per integrità di costumi, amanti della vocazione, esatti nell'osservanza religiosa: tali insomma che diano affidamento di buona riuscita, di perseveranza e di procurare domani onore al ceto ecclesiastico e alla nostra Società per perspicuità di mente e illibatezza di vita.

4° I sacerdoti novelli che, debitamente autorizzati, frequentano le Università, non sono dispensati dagli esami quinquennali prescritti dal can. 590: è bene anzi che essi vi si preparino con maggior diligenza, avendo maggior bisogno di essere fortemente attrezzati nelle discipline ecclesiastiche.

5° Siano preferite le Università dei luoghi ove siavi qualche casa della nostra Società. Ove ciò non sia possibile, l'Ispettore faccia di tutto perchè i nostri sacerdoti studenti universitari siano ospitati presso qualche Istituto religioso o ecclesiastico. In questi casi è bene che i sacerdoti siano due o più insieme.

6° Si scelgano le Università ove minori siano i pericoli.

7° Gli studenti frequentino soltanto i corsi obbligatori, astenendosi da quelle lezioni, nelle quali vengono trattati *ex*

professo punti e argomenti contro la religione e i costumi: in questi casi è bene valersi di eventuali leggi nazionali che esigono bensì l'iscrizione al corso universitario, ma non l'assiduità a tutte e singole le lezioni.

8° Per quel che riguarda i libri, compendi, dispense delle lezioni in cui sono contenute cose contrarie alla religione, ai costumi, alla verità storica ecclesiastica, ai diritti della Chiesa e simili, se proprio non se ne può evitare la lettura, i Superiori autorizzati la permettano con la massima cautela, procurando l'opportuno antidoto di altri libri buoni, e provvedendo perchè gli studenti siano aiutati a superare eventuali difficoltà da uomini dotti e virtuosi.

9° I Superiori abbiano ogni sollecitudine per detti studenti: questi poi alla loro volta si mantengano verso dei Superiori in rapporti di filiale confidenza, informandoli dell'andamento dei loro studi, come pure dei pericoli e delle difficoltà che incontrano specialmente per l'osservanza religiosa. È evidente che nella scuola essi debbono segnalarsi per diligenza e assiduità nello studio, per disciplina e correttezza di modi e per esemplarità di condotta.

10° Se i Superiori avvertissero che qualcuno di questi studenti si allontana dal retto sentiero della verità e della virtù, lo richiamino tosto dall'Università, poichè è da preferirsi l'interruzione degli studi anzichè mettere in pericolo la salvezza dell'anima.

Fin qui le prescrizioni del succitato Decreto, il quale riguarda espressamente ed esclusivamente le Università laicali e quegli Istituti superiori che sono equiparati alle Università. Sono laicali le Università non dipendenti direttamente dalle legittime Autorità ecclesiastiche, ma esclusivamente da quelle civili. Se poi in un luogo qualsiasi vi fosse una Università cattolica, dipendente cioè dalla legittima Autorità ecclesiastica, come ad esempio l'Università del Sacro Cuore a Milano, la medesima può essere frequentata anche dai semplici chierici, sempre che siano debitamente autorizzati dai Superiori (3).

Venendo pertanto a tradurre in pratica le norme e le pre-

scrizioni date e a completarle adattandole alle condizioni nostre, possiamo stabilire questi punti:

1° Gl'Ispettori, che conoscono i bisogni delle proprie Ispettorie e le attitudini del proprio personale, si preoccupino di scegliere i confratelli da avviare agli studi universitari, studian-doli e seguendoli fin da quando i medesimi compiono gli studi filosofici e liceali e durante il triennio di tirocinio pratico o il corso teologico.

2° Della scelta fatta riferiscano, in tempo opportuno, al Rettor Maggiore, indicando per ciascun candidato l'Università cui dovrebbe iscriversi e la facoltà da frequentare. Dopo la loro ordinazione sacerdotale, ottenuta l'autorizzazione del Rettor Maggiore, essi potranno iscriverli all'Università, attenendosi alle norme suindicate.

3° Gl'Ispettori, pel tramite del Consigliere Scolastico Generale o del Consigliere Professionale e Agricolo, informeranno regolarmente al termine dell'anno scolastico il Rettor Maggiore circa l'andamento degli studi di questi confratelli e dell'esito dei loro esami.

4° Quando poi circostanze speciali esigessero di avviare agli studi universitari giovani confratelli non ancora sacerdoti, si segnalino opportunamente questi casi, enumerando altresì le ragioni che consigliano l'eccezione, acciocchè il Rettor Maggiore decida il da farsi e, in caso affermativo, invii il relativo permesso.

5° Infine l'esperienza va man mano dimostrando la convenienza, o meglio la necessità di raggruppare i nostri studenti universitari in determinate Case situate nei centri ove esistano Università, specialmente quando si tratti di frequentare facoltà scientifiche, allo scopo di permettere loro le frequenze necessarie, di assisterli nei loro studi, di meglio aiutarli nei loro eventuali bisogni spirituali e temporali.

6° Quantunque le enumerate prescrizioni non si applichino rigorosamente ai confratelli coadiutori, non si può però nei loro riguardi nè si deve prescindere dalle medesime come norma direttiva.

5. — PREPARAZIONE DEI PROFESSORI PER LE SCUOLE PROFESSIONALI E AGRARIE.

Le nostre Scuole professionali e agrarie si vanno perfezionando e moltiplicando ogni giorno più. Esse, mentre rispondono a un urgente bisogno sociale e contribuiscono in modo efficace alla pratica soluzione di uno dei più gravi problemi che assillano l'umanità, attirano anche sulle Opere nostre la benevolenza delle autorità e le simpatie dei buoni.

Ma se vogliamo che queste scuole rispondano sempre meglio al loro scopo, è assolutamente necessario che, oltre ad essere convenientemente aggiornate riguardo ai programmi e debitamente attrezzate in quanto al materiale, siano anche dotate di buon personale.

Nelle Scuole agricole e professionali sono richiesti anzitutto maestri e professori per la cultura generale: per questi vale quanto fu scritto parlando della formazione dei maestri elementari e degli insegnanti delle Scuole medie.

Sono inoltre necessari i Capi d'arte e i Capi-campagna, i Professori d'agraria e gli Ingegneri industriali.

Per la formazione dei Capi d'arte e dei Capi-campagna si abbia presente l'art. 60 dei Regolamenti, il quale dice che « è prescritto per i coadiutori artigiani, dopo la prima professione, un corso della durata di due anni, avente lo scopo di completare la loro formazione professionale ». Lo stesso articolo stabilisce che « le Ispettorie abbiano possibilmente a tal uopo una casa apposita, nel cui governo e andamento si seguirà il Regolamento generale per le case, ispirandosi anche a quanto è detto all'art. 53. Il programma del corso verrà compilato dal Consigliere Professionale Generale ». Evidentemente ciò che si dice delle Scuole professionali deve applicarsi anche alle Scuole agrarie.

A rendere sempre più agevole la pratica di queste disposizioni verrà prossimamente pubblicato un opuscolo dal titolo *Programmi e Norme per le Scuole Professionali e Agricole*, nel

quale sarà determinato tutto ciò che riguarda il corso di perfezionamento. Il già citato art. 53 raccomanda che « durante questo tempo i confratelli pongano ogni cura e rivolgano tutta la loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita, sotto la vigile e amorevole assistenza del Direttore e degli altri Superiori. Questi si adopreranno ad ammaestrarli con l'esempio e col ricordare e spiegare opportunamente i principi del sistema preventivo e con l'esempio di Don Bosco e la sana tradizione dei nostri maggiori ».

Per ciò che riguarda la formazione dei Professori di agraria e di Ingegneria meccanica o di altri eventuali diplomi, si seguano le norme già indicate per i Salesiani che devono frequentare le Università. Anche codesti cari Confratelli, e forse più degli altri per le delicate materie di cui devono occuparsi, hanno bisogno di paterna e vigile assistenza.

6. — CONTINUAZIONE DELLA FORMAZIONE SACERDOTALE.

Il corso teologico conduce normalmente alle Sacre Ordinanze e al Sacerdozio, mèta lungamente sospirata, ideale a cui, fin dalla fanciullezza, erano rivolti gli affetti e le energie della vita, altezza sublime e luminosa che rese facile e quasi gradito qualsiasi sacrificio, pur di poterlo raggiungere.

Senonchè non basta aver ricevuto il Sacro Ordine del Presbiterato, sia pure dopo di aver compiuto regolarmente i vari corsi di studi ecclesiastici, per avere senz'altro un sacerdote pienamente attrezzato e atto a compiere in modo degno il sacro ministero e a rendere proficuo a sè e alle anime il proprio apostolato.

Il prete, a guisa di certe costruzioni di struttura moderna, è un po' come lo scheletro e l'ossatura dell'edificio. È indispensabile un lavoro diligente di completamento, perchè il sacro e divino tempio sacerdotale diventi, per quanto è concesso alla umana natura, perfetto.

Nè si pensi che questo lavoro sia limitato; esso deve occupare tutta quanta la vita del sacerdote. Inoltre a questo perfe-

zionamento di formazione sacerdotale sono dirette più particolarmente alcune prescrizioni della Chiesa, specialmente riguardo agli studi sacri: di esse ci occuperemo ora brevemente.

7. — IL QUINQUENNIO.

Il Codice di Diritto Canonico (can. 590) prescrive quanto segue: « I religiosi sacerdoti, ad eccezione solo di quelli che o ne abbiano per grave motivo ottenuto dispensa dai Superiori Maggiori, o insegnino Sacra Teologia o Diritto Canonico o Filosofia Scolastica, dopo compiuto il corso degli studi, ogni anno, almeno per un quinquennio, siano esaminati da Padri dotti e gravi nelle varie discipline della dottrina sacra, secondo un programma opportunamente stabilito in precedenza ».

La prescrizione del Codice è chiara e precisa. Essa parte dal concetto che l'Ordinazione Sacerdotale non è e non deve essere il termine degli studi sacri. Infatti il can. 129 dice: « I chierici, ricevuto il sacerdozio, non tralascino gli studi, specialmente sacri: e seguano nelle discipline ecclesiastiche la dottrina tradizionale tramandataci e accettata dai maggiori, evitando le profane novità delle espressioni e la scienza di falso nome ».

Non insisto su questo punto perchè fu sviluppato ampiamente parlando degli Studentati filosofici e teologici. Il richiamo della Chiesa però è tanto solenne e autorevole, che dev'essere preso da tutti in grande considerazione. Il neopaganesimo che avanza, l'ignoranza religiosa sempre più crassa e deleteria, il dilagare del malcostume, la lotta contro la Chiesa attraverso gli errori che pullulano dovunque e vengono diffusi da una stampa strapotente e senza coscienza, tutto contribuisce a infittire le tenebre delle false dottrine e a rendere più nauseante il fango della depravazione.

Per arginare questa colluvie di mali che funestano la società è assolutamente necessario che il Clero sia all'altezza della sua missione non solo con la sua virtù, ma anche con la sua scienza, è perciò non gli si raccomanderà mai sufficientemente di attrezzarsi ogni dì più, aggiornando i suoi studi in modo da essere

in grado, come vuole S. Paolo; di dare a ciascuno la risposta appropriata (4).

Ed è bene avere presente che l'obbligo di cui parla il can. 590 è *grave*, e perciò nessuno può essere dispensato dagli esami del quinquennio, se non per causa grave.

Si avverta inoltre che l'analoga obbligazione stabilita dal Codice al can. 130 per i sacerdoti del clero secolare, è sorretta dalla sanzione del can. 2376, di guisa che la violazione della medesima viene a costituire un vero e proprio delitto ecclesiastico causato dalla infrazione della legge ecclesiastica. Ciò, a parte altre considerazioni, è sufficiente per darci una giusta idea della gravità di questa obbligazione.

Senza voler fare della casistica e solo a titolo di chiarimento è bene dire che naturalmente non basta essere in uno Studentato filosofico o teologico per essere dispensati dall'esame. Va da sé che chi ad esempio insegni matematica, scienze naturali, fisiche o chimiche, oppure materie letterarie in uno Studentato di filosofia non ha diritto alla dispensa, e così pure chi sia insegnante di canto, di lingue semitiche, ecc. in uno Studentato teologico.

Possono invece considerarsi dispensati quei sacerdoti nostri che, dopo il corso teologico, continuano i loro studi sacri in qualche Università ecclesiastica o cattolica, perchè gli esami che essi subiscono anno per anno presso l'Università suppliscono gli esami del quinquennio.

Il can. 590, parlando di questi esami, dice che devono darsi almeno per un quinquennio, il che vuol dire che è in facoltà dei legittimi Superiori di stabilire anche un periodo superiore ai cinque anni. Praticamente potrebbero infatti presentarsi ad esempio i seguenti casi: che un candidato non abbia fatto buona prova negli esami; che per circostanze speciali e gravi il Superiore abbia creduto conveniente distribuire tutta la materia da presentarsi agli esami del quinquennio in un numero maggiore di anni; che qualcuno, per gravi motivi, sia stato momentaneamente autorizzato a differire qualche esame ad altro tempo, o simili.

E qui è bene richiamare la già ricordata disposizione della S. Congregazione Concistoriale del 30 aprile 1918, riguardante i Sacerdoti novelli che frequentano le Università statali; il pensiero della S. Congregazione è che essi, non solo non siano dispensati dagli esami del quinquennio, ma che, appunto perchè versano in maggiori pericoli, devono prepararvisi con maggior cura.

Per ben capire quale importanza annetta la Chiesa agli studi e agli esami del quinquennio basta leggere il can. 180 § 2, ove è detto che nel conferimento di uffici e benefici ecclesiastici, a parità di merito, si tenga conto dell'esito dei suddetti esami.

Dopo aver parlato della legge e chiaritane l'estensione e il valore, è bene indicare quale possa essere presso di noi il modo migliore di tradurla più facilmente in pratica.

Anzitutto giova fissare il programma degli esami del quinquennio. Nella precedente circolare, che tratta degli Studentati filosofici e teologici, fu indicato che probabilmente in questo stesso anno 1946 sarebbe stato pubblicato un opuscolo dal titolo: *Programmi e Norme per gli Studentati filosofici e teologici*. Ho stabilito che in quell'opuscolo siano pure pubblicati i programmi e le norme per gli esami del quinquennio. In tal modo gli Ispettori possono ogni anno far conoscere ai sacerdoti interessati tutto ciò che riguarda gli esami che dovranno subire.

Non posso certamente ignorare le difficoltà che da taluni si possono addurre per non prepararsi seriamente a questi esami: l'assistenza, la scuola, la preparazione forse a esami d'altra indole, e simili.

L'esperienza ha dimostrato che effettivamente queste difficoltà sono reali e, in certi casi, gravi, e che perciò il tempo di cui possono disporre i sacerdoti del quinquennio è, a volte, troppo ridotto o addirittura insufficiente.

Ora è appunto per venire incontro alla buona volontà dei novelli sacerdoti e dare loro modo di disporsi ai predetti esami con serietà e profitto che in parecchie Ispettorie si è adottato un sistema di preparazione, che l'esperienza va dimostrando efficace e pratico.

Nel periodo delle vacanze scolastiche gl'Ispettori radunano — in uno o due turni — tutti i sacerdoti che devono subire l'esame del quinquennio in una casa, ove, durante un mese e sotto la guida di esperti professori fanno la loro preparazione prossima. Queste riunioni si prestano anche per rafforzare con apposite conferenze lo spirito religioso, rendere più forte la carità e più soave la vita di famiglia. In quel periodo di raccoglimento v'è modo di fare le pratiche di pietà con maggior fervore e si può anche stabilire, come si fece in altre circostanze, durante un quarto d'ora prima di pranzo, una visita collettiva al SS. Sacramento e alcuni minuti per l'esame di coscienza.

Coloro che presero parte a questi convegni se ne mostrarono oltremodo soddisfatti, sia per aver potuto prepararsi convenientemente agli esami, sia ancora per il beneficio spirituale derivato alle loro anime.

8. — L'ESAME DI CONFESSIONE.

Altro mezzo per completare la formazione dei novelli sacerdoti è l'esame di confessione.

L'art. 48 dei Regolamenti dice: « I sacerdoti si preparino con lo studio al ministero delle confessioni. Ma all'esame presso la Curia Diocesana per l'abilitazione al ministero delle confessioni non si presentino che dopo due anni dall'ordinazione sacerdotale ».

Questa disposizione regolamentare si è dimostrata praticamente assai opportuna, poichè offre ai novelli sacerdoti la possibilità di rivedere accuratamente tutta la Teologia Morale e di completare e approfondire lo studio dei principi con quello di una buona casistica. È bene pertanto che gli Ispettori e i Direttori non solo si adoprinò perchè il suindicato articolo sia fedelmente e integralmente praticato, ma che inoltre seguano i novelli sacerdoti nella loro preparazione aiutandoli, se è necessario, specialmente con fornire loro la guida di qualche sacerdote anziano, dotato di scienza e di esperienza nel ministero delle confessioni.

È l'Ispettore, giusta l'art. 340 dei Regolamenti, che « conferisce ai propri sudditi, riconosciuti idonei, la facoltà di confessare nelle nostre case gli interni e di predicare ad essi. Ma tale facoltà egli non conferirà se non in seguito ad un esame davanti a una commissione ».

Gli esami di cui parla questo articolo sono tre: per le ordinazioni, per il ministero delle confessioni e per la predicazione. Degli esami per le ordinazioni si è parlato a suo tempo trattando dei programmi e delle norme per gli Studentati teologici.

Passando invece ad occuparci degli altri due, ricorderemo — per quanto si tratti di cosa comunemente nota — che l'estensione o l'ambito della giurisdizione per ricevere le confessioni è diverso a seconda ch'essa sia conferita dal solo Superiore religioso, oppure dall'Ordinario diocesano.

Secondo le prescrizioni canoniche, in una religione chiericale esente — qual è appunto la nostra Società — il Superiore determinato dalle Costituzioni può conferire la giurisdizione delegata per ricevere le confessioni dei professi, dei novizi e di tutti coloro che, per ragione di servizio o di educazione o d'ospitalità o di malattia, dimorano attualmente, di giorno e di notte, nelle case religiose sottoposte alla giurisdizione del Superiore delegante (cfr. can. 875 § 1, 514 § 1).

Con tale giurisdizione però questi confessori non possono evidentemente ascoltare le confessioni dei fedeli e neppure, presso di noi, quelle dei giovani e adulti che frequentano i nostri Oratori festivi.

L'Ordinario o Vescovo diocesano invece conferisce la giurisdizione per ricevere le confessioni di tutti coloro che, sia secolari che religiosi, si trovino comunque nella sua diocesi, dove si ricevono le confessioni (cfr. can. 874 § 1).

Infine il can. 877 § 1 prescrive che, sia gli Ordinari diocesani che i Superiori religiosi, non concedano la giurisdizione o la licenza di ascoltare le confessioni, se non a coloro che siano stati riconosciuti idonei anche per mezzo di un apposito esame. È questa la ragione per cui gl'Ispettori, in virtù dell'art. 340 dei Regolamenti, devono sottoporre i nostri sacerdoti, dopo

due anni dalla loro ordinazione sacerdotale; all'esame presso la Commissione da loro designata e di cui parla lo stesso articolo.

Talvolta però può anche succedere che, per circostanze diverse, qualcuno si creda nel dovere di sollecitare dai Superiori il permesso di subire l'esame innanzi tempo onde esercitare il ministero delle confessioni prima dei due anni fissati dai Regolamenti.

Notiamo anzitutto che in questi casi la domanda dev'essere presentata, per tramite dell'Ispettore, al Rettor Maggiore, al quale spetta dare, in caso affermativo, il permesso scritto. Nessuno pertanto si permetta di creare condizioni scabrose ai Superiori con mosse inconsulte o situazioni di fatto.

Potrebbe darsi ad esempio che quando il sacerdote novello si reca presso la famiglia per la Prima Messa, il Parroco gli ottenga dal Vescovo Diocesano la facoltà di confessare in parrocchia e in diocesi. Il novello sacerdote evidentemente non può e non deve servirsi di quella facoltà, senza aver prima conferito con il suo Ispettore, perchè condizione assoluta per la licità dell'esercizio del ministero delle confessioni da parte di un sacerdote religioso è il permesso del suo Superiore (can. 874 § 1).

L'esperienza poi è venuta a confermare che certi zeli intempestivi a scapito dei Regolamenti procurarono e al sacerdote disubbidiente e ai Superiori noie e dispiaceri anche gravi.

Perciò, non solo la prima volta — quando cioè dopo l'esame presso la Commissione nominata dall'Ispettore e quella nominata dalla Curia, si ottiene la pagella che autorizza ad esercitare il ministero delle confessioni — ma anche in seguito allorchè, in conformità alle disposizioni diocesane, si tratterà di rinnovare il permesso, si proceda sempre in pieno accordo coi propri Superiori, ai quali spetta presentare i documenti in Curia.

E qui si avverta — anche se è cosa nota — che non basta l'autorizzazione ottenuta in una diocesi per credersi autorizzato a confessare senza previo esame in un'altra. Perciò quando si è cambiati di casa e di diocesi non dobbiamo stupirci se il nuovo Ordinario non rinuncia al suo diritto di pretendere l'esame. In generale però quando il Direttore interviene colla

voluta delicatezza ottiene quasi sempre che la patente sia senz'altro timbrata, riconoscendosi così praticamente l'esame già subito.

Infine è bene mettere in guardia coloro che, avendo forse udito parlare del rigore con cui si dà l'esame in certe diocesi in cui essi si trovano, brigano per subire detti esami presso Curie giudicate da loro più benevoli. Questa sarebbe una vera scorrettezza verso il Prelato e la Curia del luogo dove quei tali dovranno poi esercitare il ministero, e dal loro modo di procedere, se conosciuto — e può esserlo facilmente — potrebbero anche nascere conseguenze penose. D'altronde il sacerdote ben preparato troverà sempre, presso qualsiasi tribunale, comprensione e benevolenza.

I novelli sacerdoti perciò, d'intesa con i loro Superiori, facciano di tutto per prepararsi a subire, nel tempo stabilito, gli esami sia presso la Commissione stabilita dall'Ispettore, sia presso quella della Curia, mettendosi così in grado di esercitare il proprio apostolato in un più vasto campo con vantaggio proprio e delle anime che saranno oggetto del loro zelo. Non dovrebbe esservi, se non per gravissimi motivi, nessun sacerdote che si accontenti di celebrare la S. Messa senza preoccuparsi di abilitarsi al ministero delle confessioni.

San Giovanni Bosco ci ha dato come programma e parola d'ordine la salvezza delle anime, e nessuno può ignorare che esse si salvano specialmente attraverso il ministero delle confessioni, di cui il nostro grande Padre fu apostolo infaticabile.

D'altronde la giurisdizione di cui abbiamo parlato viene espressamente conferita per ricevere le confessioni. Nessuno pertanto imiti il fattore infedele del Vangelo che dissipò le ricchezze del padrone, o il servo neghittoso che nascose il talento anzichè trafficarlo. E ricchezza inestimabile e talento divino è il potere di rimettere i peccati nella confessione; potere che Iddio concede ai sacerdoti perchè lo usino a beneficio delle anime e non perchè lo ripongano a irrugginarsi sotterra.

Chi agisce in tal modo forse non ha ben ponderato quali

immensi vantaggi spirituali arrechi all'anima sua l'esercizio del ministero della confessione.

È vero che il potere divino di rimettere i peccati rientra nel novero di quelle grazie che si chiamano *gratis datae* e che sono concesse all'individuo non per sè, ma a beneficio degli altri; e ciò per il fatto che il sacerdote *preso tra gli uomini è preposto a pro degli uomini a tutte quelle cose che riguardano Dio*, come dice San Paolo (5). Ma è vero altresì che Iddio è padrone talmente giusto e fedele, che non lascia senza la dovuta mercede anche il più piccolo lavoro che si fa per Lui. E lavorare per le anime nell'esercizio del sacro ministero per le confessioni, è lavorare per Dio nel senso più efficace della parola.

Per altro il Signore ha ordinato le cose riguardanti il ministero sacerdotale in modo che il sacerdote, mentre si sacrifica per il bene altrui trovi in quell'altissimo esercizio una sorgente feconda di grazie per la propria santificazione, come chiaro apparisce dalla vita del nostro santo Fondatore.

Lo Scaramelli dice al nostro proposito: « Nella pratica di questo sacro ministero delle confessioni si esercitano tutte le virtù. Si esercita la carità in sommo grado, ora istruendo, ora consigliando, ora riducendo anime traviate sulla via della salute, ora conducendo le anime buone sulla via della perfezione. Si esercita lo zelo dell'onore di Dio, impedendo le sue offese. Si esercita la mortificazione con vincere le ripugnanze che porta seco un tale impiego per se stesso gravoso. Si esercita l'umiltà, mentre il sacerdote vede nella persona degli altri ciò che egli sarebbe se non fosse da Dio assistito con la sua grazia. Si esercita la pazienza coi rozzi, la compassione coi fedeli, la benignità coi peccatori. Insomma può un sacerdote in udire le confessioni più che con ogni altro esercizio di spirito, farsi santo » (6).

Alla pratica delle virtù si aggiunga il bene di cui il confessore partecipa sia conducendo le anime alla pratica della virtù, sia esercitando direttamente o indirettamente le opere di misericordia.

Inoltre il confessore che, con rettitudine d'intenzione e spi-

rito di sacrificio, nel ministero delle confessioni cerca solo e sempre il bene delle anime, acquista, senza ch'egli quasi sappia rendersene conto, un altro inestimabile beneficio, che consiste in quello che si può chiamare *l'affinamento della vita spirituale*. Per questa dote, che è certamente una grazia, il confessore ha quasi una specie d'intuizione circa la lotta intima del male contro il bene, che si combatte nelle anime. Ond'è che egli per quegli aiuti di cui il Signore lo favorisce, è in grado di apprestare alle anime i mezzi necessari e opportuni con cui esse possano, non solo vincere il male, ma anche prevenirlo.

Tale dote poi, a misura che nel confessore fedele e zelante si affina, va man mano convertendosi in quella mirabile prerogativa che si chiama *la discrezione degli spiriti*. Dote che ebbero in grado eminente il nostro santo Padre Don Bosco, il suo santo direttore spirituale Beato Giuseppe Cafasso, il santo Curato d'Ars, il nostro santo Patrono San Francesco di Sales, e cento e cento altri confessori, anche se non siano venerati sugli altari.

Non è mancato chi, a proposito del nostro San Francesco di Sales, abbia voluto mettere in rilievo che i due capolavori del santo Dottore, la *Pilotea* e il *Teotimo*, più che della sua profonda dottrina ascetica, siano il frutto del suo sacro ministero delle confessioni.

È in verità mirabile l'efficacia santificatrice di questo ministero e chi lo compie con spirito di fede e zelo delle anime ne ricaverà immenso vantaggio per la propria santificazione. Né minor frutto egli ricaverà dal costante contatto spirituale con tante anime semplici e sante, anche se umili e ignoranti, le quali con la loro delicatezza di coscienza e il loro spirito di sacrificio, di docilità e di pazienza, daranno a chi fa loro da maestro mirabili lezioni di santità. Infine anche le preghiere dei penitenti saranno un valido aiuto per il confessore.

9. — LA SOLUZIONE MENSILE DEL CASO DI MORALE E DI LITURGIA.

Al perfezionamento della formazione sacerdotale, con particolare riguardo al ministero delle confessioni, è diretta la pre-

scrizione che impone ai sacerdoti la soluzione mensile di un caso di Morale e di Liturgia.

La prescrizione è contenuta nel can. 591, che dispone: « Almeno in ogni casa formata, e al minimo una volta al mese, abbia luogo la soluzione di un caso di Morale e di Liturgia, alla quale il Superiore, se lo giudica opportuno, può aggiungere una trattazione di Teologia Dogmatica e di materie affini: tutti i chierici professi, che studiano Sacra Teologia o che hanno già compiuto tale studio, e che dimorano nella Casa, sono tenuti ad assistervi, se le Costituzioni non dispongono diversamente ».

Che se nella Casa religiosa non avesse luogo questa soluzione del caso di Morale e di Liturgia, i sacerdoti ivi residenti, se approvati dall'Ordinario a udire le confessioni dei fedeli, devono intervenire alle cosiddette *Conferenze* di Morale e di Liturgia, stabilite di solito mensilmente per il Olero diocesano; e quando neppure queste *Conferenze* avessero luogo, sono tenuti a inviare la soluzione scritta dei casi assegnati o allo stesso Ordinario locale o al Vicario Foraneo, a seconda che la Casa in cui dimorano trovasi nella città episcopale oppure nella circoscrizione d'un Vicariato Foraneo (cfr. can. 131).

Le nostre Costituzioni non contengono disposizioni particolari al riguardo e perciò si rimettono alla prescrizione del Codice.

I nostri Regolamenti invece hanno due prescrizioni in proposito. L'art. 45 dispone che « i sacerdoti... intervengano regolarmente ogni mese alla soluzione del caso di Morale e di Liturgia »: e l'art. 331 stabilisce che « ogni mese, non esclusi quelli delle vacanze estive, vi sia la soluzione del Caso morale, del Quesito liturgico e d'altri che il Direttore, d'intesa coi Superiori, giudicasse proporre ».

Non vi è dunque alcuna eccezione, nè riguardo alle Case — siano esse formate o non formate e filiali — nè riguardo alle persone. Perciò la soluzione del caso di Morale e di Liturgia deve aver luogo in tutte le Case, e alla medesima devono assistere tutti i sacerdoti e tutti i chierici studenti di Teologia residenti nelle diverse Case.

Per rendersi conto dell'importanza di questa prescrizione — a parte l'oggetto e lo scopo della medesima, nonchè il valore che le deriva dalle indicate disposizioni canoniche — basta considerare la sanzione contenuta nel can. 2377, relativa alla prescrizione del can. 131 § 1, analoga a quella del can. 591, e riguardante i sacerdoti del clero secolare e qualche categoria di sacerdoti religiosi.

La sanzione impone agli Ordinari locali l'obbligo di punire — *pro suo prudenti arbitrio*, cioè con una pena proporzionata, a loro insindacabile giudizio — i sacerdoti del clero secolare, che si rifiutano di assistere alle *Conferenze* di Morale e di Liturgia, stabilite per il clero diocesano.

Che se si tratta di sacerdoti religiosi, approvati per ascoltare le confessioni dei fedeli e non aventi cura d'anime, che, per le circostanze previste dal citato can. 131 § 3, debbano partecipare alle predette Conferenze, l'Ordinario locale deve sospenderli dall'udire le confessioni dei secolari.

Si tratta, come si vede, di una sanzione assai rilevante e che serve a dimostrare nel modo più evidente l'importanza della prescrizione di cui parliamo.

Si è fatto osservare che forse negli Studentati teologici sia bene stabilire la seguente prassi. Siccome per un gruppo anche notevole dei nostri chierici potrebbe succedere che il caso proposto per tutti i sacerdoti della nostra Società riguardasse un trattato o una materia che essi invece non hanno ancora studiato, così parrebbe preferibile non fare intervenire i chierici alla soluzione del caso, riservando invece questo ai sacerdoti della Casa o al più agli alunni dell'ultimo corso di Teologia. Per quelli delle altre classi può riuscire più proficua, a modo di esercitazione scolastica, la soluzione di casi morali e liturgici più adatti ai trattati già studiati o in corso di studio.

A complemento della trattazione è da avvertire che il can. 131 § 3 obbliga anche i religiosi esenti che hanno cura d'anime — parroci, vicari parrocchiali (cann. 476 § 6, 472, 1°, 474, 475 § 1), cappellani (P. C. C., 12 febr. 1935) — a prendere parte alla soluzione dei casi del clero diocesano: e, se nelle loro case, per

qualsiasi motivo, non si facesse la soluzione, anche gli altri religiosi approvati nella diocesi per le confessioni devono partecipare alla soluzione insieme al clero diocesano. Chi poi non potesse recarvisi, deve mandarvi la propria soluzione per iscritto.

Prima di chiudere la trattazione di questa materia sarà bene determinare il modo da seguire in tutte le Case per la soluzione mensile del caso di Morale e di Liturgia. Ciò gioverà ad avere quella uniformità che è sempre da auspicare a irrobustimento della vita comune.

1° I casi da risolvere, tanto di Morale quanto di Liturgia, sono proposti per autorità del Rettor Maggiore a tutte le Case della Società: essi sono assegnati ai singoli mesi dell'anno.

2° Per motivi speciali e gravissimi, in qualche particolare circostanza, a giudizio dell'Ispettore, è consentito anticipare o posticipare la soluzione dei casi, sia di Morale che di Liturgia, assegnati ai mesi delle vacanze. È sempre meglio però fare ciò che è prescritto.

3° L'adunanza sia fissata in un giorno determinato di ogni mese (ad esempio alle ore 18 del primo martedì) e se ne ricordi opportunamente la ricorrenza.

4° Il Direttore presieda e diriga l'adunanza: egli però può anche affidare la direzione della discussione a un sacerdote di riconosciuta scienza, esperienza ed abilità. Naturalmente sia il Direttore sia colui che eventualmente dovesse sostituirlo si preparino alla soluzione con grande serietà.

5° Tutti i sacerdoti, e i chierici quando intervengono, portino la soluzione scritta dei casi assegnati per il mese e la consegnino poi al Direttore, il quale conserverà dette soluzioni, e quelle dei sacerdoti che eventualmente non possono intervenire per giusti e gravi motivi, in archivio per presentarle all'Ispettore in occasione della sua visita.

6° Recitate le preghiere e aperta la riunione, il sacerdote preventivamente designato (e ciò avverrà per turno) dopo la lettura dei casi proposti, legge od espone quelle osservazioni e quelle soluzioni che riterrà opportune. Naturalmente dopo la

soluzione di ciascun caso vi sarà una conveniente e appropriata discussione regolata dal Direttore o da chi egli avrà incaricato: al termine chi dirige riassume la trattazione avvenuta. La riunione si chiude con le solite preghiere.

Queste riunioni fatte con regolarità, preparazione e serietà, serviranno in modo efficace, non solo a ricordare i più importanti punti della Teologia e della Liturgia, ma anche a tenere aggiornati i nostri sacerdoti, ad arricchirli di esperienza sempre maggiore, come pure a cementare ognor più, nelle serene e composte discussioni, l'unione delle menti e dei cuori.

Inoltre esse porgono l'occasione propizia a chi dirige d'informare su eventuali documenti Pontifici, disposizioni dell'Ordinario, nonchè su opere recenti di particolare valore per la Teologia Morale, la Pastorale e su qualche notevole articolo di Riviste ecclesiastiche.

10. — L'ESAME DI PREDICAZIONE.

L'esame di predicazione è prescritto dal can. 1340, che dice così:

« § 1. L'Ordinario del luogo o il Superiore religioso non concedano a nessuno il permesso di predicare, se prima non si abbiano notizie dei suoi buoni costumi e della sufficiente dottrina mediante un esame in conformità al can. 877 § 1.

« § 2. Se dopo aver concesso il permesso o la licenza venissero a conoscere che al predicatore mancano le doti necessarie, devono revocarglielo: nel dubbio circa la dottrina si deve dissipare il dubbio con argomenti certi, e, se fosse necessario, anche con un nuovo esame ».

Il Codice, richiamandosi qui esplicitamente al can. 877 § 1, e regolando i due casi in modo quasi analogo, stabilisce un vero parallelismo tra la concessione della facoltà di predicare e la concessione della giurisdizione per ascoltare le confessioni.

Nell'uno e nell'altro caso, per essere approvati lecitamente dall'Ordinario locale — al quale solamente compete concedere la facoltà di predicare nella sua diocesi sia ai fedeli in genere

(can. 1337), sia alle monache, suore o ad altri religiosi non esenti (can. 1338 §§ 2, 3) — è necessario essere presentati al suddetto Ordinario dal proprio Superiore o che almeno il proprio Superiore dia il consenso. Infatti il can. 1399 § 2 dice testualmente che « ai predicatori religiosi, per usufruire della facoltà loro concessa (dall'Ordinario locale) è inoltre necessaria la licenza del proprio Superiore », il che avviene pure per l'esercizio del ministero delle confessioni (cfr. can. 874 § 1).

I nostri Regolamenti si fanno eco delle prescrizioni canoniche.

L'art. 48 vuole che « i sacerdoti si preparino con lo studio... al ministero della predicazione ».

L'art. 340 dice: « L'Ispettore conferisce ai propri sudditi, riconosciuti idonei, la facoltà di confessare nelle nostre case gl'interni, e di predicare ad essi. Ma tale facoltà egli non conferirà se non in seguito ad un esame subito davanti a una Commissione. Egli designa gli esaminatori... dei candidati al ministero delle confessioni e della predicazione. Da questa commissione dovranno essere esaminati tutti... i sacerdoti, prima dell'esame in Curia ».

Vi è poi l'art. 49 il quale stabilisce che « nella predicazione si seguano le norme contenute nel Codice Canonico e nelle Istruzioni della S. Sede ».

Infine l'art. 168 delle Costituzioni vuole che « ciascun socio si dia cura di comporre un corso di meditazioni e di istruzioni adattato prima per la gioventù, e poi per i fedeli in generale ».

Le prescrizioni sono chiare e precise ed è bene che siano fedelmente praticate, anche per evitare che qualche nostro sacerdote, per non aver dato preventivamente gli esami davanti alla commissione nominata dall'Ispettore, si esponga al pericolo di essere poi, per deficienza di preparazione, non approvato dalla commissione diocesana.

Per facilitare la pratica di queste prescrizioni, nell'opuscolo *Programmi e Norme per gli Studentati filosofici e teologici* verranno fissati pure i programmi e le norme, sia per gli esami del quinquennio, sia per l'abilitazione ad esercitare il ministero delle confessioni e della predicazione. I voti di detti esami

saranno conservati in archivio, ove pure dovrà constare se i sacerdoti hanno ottemperato all'art. 168 delle Costituzioni già citate circa il corso di meditazioni e di istruzioni.

11. — SCOPO DEL CAPITOLO O CONSIGLIO DELLE CASE E DEL CONSIGLIO ISPETTORIALE.

Il Codice di Diritto Canonico in generale, e la nostra Società in particolare, nel volere che tutti i Superiori nel governo siano circondati da un certo numero di religiosi, si sono prefissi lo scopo di dare un aiuto efficace sia alle case che alle Ispettorie e all'intera Società, mettendo, come già si disse, a profitto di chi ha la responsabilità di dirigere, l'insieme della scienza, esperienza, prudenza e di altre doti di governo dei confratelli più autorevoli della casa, dell'Ispettoria o della Società.

L'art. 118 delle Costituzioni dice appunto che i Consiglieri « aiutano il Direttore »: è questo lo scopo principale di ogni Capitolo o Consiglio: alleggerire la responsabilità del Superiore, condividere con lui i pesi, coadiuvarlo nel governo della casa, ognuno nella sfera delle proprie competenze o delle attribuzioni a lui assegnate.

Ma oltre a questo scopo principale ve n'è un altro non meno importante, ed è che, nel seno e nell'ambiente dei Capitoli o Consigli, si va man mano formando il personale dirigente della nostra Società. Nei Capitoli infatti si parla di tutto ciò che riguarda l'andamento delle case, come nei Consigli di tutti gli affari dell'Ispettoria. Ivi sono esaminate le questioni o situazioni finanziarie e amministrative: ciò che si riferisce all'osservanza e alla disciplina religiosa, all'istruzione e alla formazione cristiana dei giovani e a quella salesiana dei confratelli; all'organizzazione e all'andamento delle scuole, delle parrocchie e dell'Oratorio festivo, alle relazioni con le autorità e ogni altra cosa che possa contribuire al maggior bene dei confratelli, dei giovani, delle anime. L'esposizione di queste cose, la trattazione di questi problemi e la loro soluzione a seconda delle circostanze, costituiscono una palestra utilissima a tutti i Consiglieri, i quali,

mentre vanno studiando e approfondendo sempre meglio le mansioni e i problemi delle proprie competenze, hanno agio di ascoltare le trattazioni e le relazioni degli altri Consiglieri, acquistando così man mano addestramento in tutto ciò che riguarda l'insieme della direzione di una casa o di una Ispettorìa.

È questo il motivo per cui mi è parso necessario mettere tra gli elementi di formazione del personale salesiano anche il proficuo lavoro che si compie nei Capitoli delle case e nei Consigli Ispettoriali.

12. — FORMAZIONE DEL PERSONALE PER MEZZO DEI CAPITOLI DELLE CASE E DEI CONSIGLI ISPETTORIALI.

È fuor di dubbio che mezzi efficaci di formazione del nostro personale direttivo sono anche i Capitoli delle Case e i Consigli Ispettoriali. Ci soffermeremo perciò a fare alcune pratiche considerazioni su questi due argomenti.

La parola *capitolo*, nel linguaggio monastico, pare abbia avuto fin dalle sue origini il significato liturgico-religioso di pubblica adunanza. Ascoltiamo a questo proposito il nostro Don Vismara: « Al termine dell'ora di Prima, il Superiore in pubblica adunanza (il *Capitolo*) assegnava i vari lavori od uffici ai monaci. Di qui i versetti indirizzati ad ottenere l'aiuto divino (*Deus in adiutorium*, ripetuto tre volte e seguito dal *Gloria*) e quello relativo al lavoro (*Respice in servos tuos et in opera tua... et opera manuum nostrarum dirige*, seguito pure dal *Gloria*) con una specie di preghiera litanica: *Kyrie, Pater* ed orazione relativa, tutta improntata all'idea del lavoro della giornata o dei sentimenti che debbono accompagnare il lavoro. Assegnati i lavori, si faceva una lettura (*Lectio brevis*) con relativa benedizione » (7).

Quest'uso si estese anche al clero secolare: tutti gli ecclesiastici di un determinato luogo si adunavano ogni mattina dinanzi al Vescovo o all'Arciprete del luogo, e si assegnava a ciascuno il proprio compito per la giornata. La lezione di un breve tratto (*Capitulum*) delle Costituzioni o Statuti locali,

della S. Scrittura o dei Ss. Padri conchiudeva l'adunanza, la quale finì col chiamarsi essa stessa *Capitulum*.

Noi qui ci occuperemo solo dei capitoli religiosi salesiani. Premetteremo però alcune nozioni generali sui Capitoli e Consigli a norma del Diritto Canonico.

Il termine *Capitulum*, nel gergo giuridico-religioso, differisce da *Consilium* (Cfr. cann. 534 § 1; 646 § 2). Ciò notano espressamente le nostre *Costituzioni* all'art. 96: « Dal Consiglio Ispettoriale differisce il Capitolo Ispettoriale ».

Strettamente parlando il Capitolo è la riunione legittima di tutti quei religiosi che, a norma del diritto particolare, hanno diritto di voto in determinate questioni che interessano l'esistenza, l'esistenza e il governo di un organismo religioso, sia esso casa, provincia, ordine o congregazione.

Esso prende nomi diversi, a seconda dell'organismo che rappresenta, del motivo per cui è convocato e delle materie che deve trattare.

Se il Capitolo rappresenta solo la casa, abbiamo il Capitolo *locale*; invece si ha il Capitolo *provinciale (ispettoriale)* o *generale*, quando esso rappresenta la Provincia religiosa (Ispettoria) o l'intera Società o Congregazione.

Se il Capitolo è convocato ogni sei anni, com'è stabilito dalle nostre *Costituzioni* per il Capitolo Generale (art. 126) e per quello Ispettoriale (art. 90), abbiamo il Capitolo *ordinario*; se invece è convocato fuori del tempo stabilito, per motivi speciali, il Capitolo è *straordinario*.

Infine, se il Capitolo è radunato solo per le elezioni, si ha il Capitolo *elettivo*; se invece è convocato per la trattazione di materie riguardanti il bene della Società o della Provincia, si hanno i Capitoli *esecutivi* o *legislativi*: non già perchè debbano a ogni costo far leggi, ma perchè è in poter loro farle o modificare quelle esistenti, a seconda dei poteri conferiti loro dalle varie *Costituzioni*, come per esempio stabiliscono le nostre per il Capitolo Generale (art. 122-3, 148-9).

Adunque Capitolo, in senso stretto, indica le adunanze o assemblee — sia locali che provinciali e generali — quali presso

di noi si celebrano ordinariamente ogni sei anni e, in via straordinaria, anche altre volte. Tale Capitolo è capace di veri poteri ecclesiastici, sia dominativi che giurisdizionali e coattivi, e si compone d'ordinario di molti membri, e in generale di tutti i religiosi che godono dei diritti di voce attiva e passiva: esso può determinare e stabilire quanto poi i Capitoli in senso più ampio dovranno far eseguire.

Capitolo, in senso ampio, equivale a *Consiglio*: designa cioè quel gruppo di religiosi che si riuniscono periodicamente sotto la presidenza del Superiore locale, o ispettoriale, o generale, per trattare affari della religione: esso si compone in generale di pochi membri, fissi e determinati, personalmente eletti o nominati, ed ha poteri assai limitati, avendo lo scopo di coadiuvare il Superiore nel governo e nella vigilanza.

Quello pertanto che noi chiamiamo Capitolo della casa, dovrebbe chiamarsi piuttosto Consiglio: e lo stesso deve dirsi del Capitolo Superiore. Ma poichè anche il Codice usa la parola capitolo nel senso di consiglio, e tale è pure la dicitura delle nostre Costituzioni, continueremo a usarla anche noi.

13. — COSTITUZIONE DEI CAPITOLI O CONSIGLI DELLE CASE.

L'art. 110 delle Costituzioni dice: « Si costituisca in ciascuna casa un Capitolo proporzionato al numero dei soci che vi abitano. Esso verrà eletto o modificato dall'Ispettore col suo Consiglio, udito il parere del Direttore della casa ».

Che il Capitolo di cui parlano le Costituzioni altro non sia che il *Consiglio* del Direttore, si deduce dall'art. 113 delle Costituzioni stesse ove è detto circa il governo del Direttore: « Nelle cose di maggior importanza sarà più conveniente che raduni il suo Capitolo ». Ora un vero Capitolo in senso stretto sarebbe superiore al Direttore, il quale in esso non sarebbe che primo *inter pares*, e perciò non potrebbe essere chiamato il Capitolo del Direttore.

Il Capitolo o Consiglio delle case è costituito da un determinato numero di soci che, raccolti insieme a norma delle Co-

stituzioni e secondo le tradizioni della nostra Società, coadiuvano e aiutano il Direttore nel disbrigo di quelle pratiche ritenute più gravi e nel governo generale della casa.

È pertanto un organismo stabile e fisso, il quale ha un suo scopo non solo determinato ma assai importante, qual è il buon governo e il bene della casa.

Non è lecito pertanto al Direttore trascurarlo in via ordinaria, tralasciando di convocarlo, agendo così di propria autorità e magari servendosi privatamente di consiglieri estranei di suo gusto, anzichè di quelli determinati dalle Costituzioni.

È vero che l'art. 113 non gliene fa un vero obbligo e solo gl'inculca la *convenienza* di radunare il suo Capitolo; ma, oltre alla convenienza, anche la più elementare prudenza glielo consiglia, perchè in tal modo egli potrà, a vantaggio della casa, usufruire della scienza, della prudenza e dei consigli dei membri del suo Capitolo. E che questo sia il pensiero del nostro santo Fondatore lo dimostra la tradizione fissata nell'art. 156 dei Regolamenti, ove è detto che il Direttore « raduni il Capitolo della casa almeno una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze ».

Riguardo al numero dei membri del Capitolo o Consiglieri l'art. 110 delle Costituzioni si limita a dire ch'esso sia « proporzionato al numero dei soci » della Casa. Ma nell'art. 111 è stabilito inoltre quale sia la sua composizione ordinaria. Esso infatti dice: « Il Capitolo si compone del Prefetto od Economo, del Catechista e dei Consiglieri, che in via ordinaria non devono essere più di tre. Possono inoltre far parte del Capitolo il parroco o rettore della chiesa annessa e l'incaricato dell'Oratorio festivo ».

Siccome però possono presentarsi casi particolari e di eccezione, sia riguardo al numero sia riguardo all'assegnazione delle attribuzioni dei singoli membri, per questo l'art. 112 stabilisce che « qualora le circostanze suggeriscano qualche eccezione nel costituire il Capitolo di una Casa o nell'assegnare le attribuzioni ai membri di esso, l'Ispettore ne ha l'autorità, col consenso però del suo Consiglio e coll'approvazione del Rettor Maggiore ».

Circostanze eccezionali si verificano infatti ad esempio in una Casa di noviziato dove il Maestro dei Novizi deve avere il primo posto dopo il Direttore e deve intervenire alle riunioni quindicinali del Capitolo (*Regolam.*, art. 274 e 276). Così pure presso la sede del Pontificio Ateneo Salesiano il Rettor Magnifico ha il primo posto dopo il Direttore, ed anche i Decani delle singole Facoltà hanno una certa autorità, per cui sia il Maestro dei Novizi, sia il Rettor Magnifico, che i Decani delle Facoltà ed anche i Presidi delle Scuole superiori, nel pensiero e nella pratica dei Superiori, sono da considerarsi come membri nati dei Capitoli delle rispettive case.

Si avverta però che se anche il Maestro dei Novizi e il Rettor Magnifico occupano esteriormente il primo posto dopo il Direttore, il Vicario del Direttore rimane sempre il Prefetto.

E poichè si parla di posti è bene ricordare che il posto assegnato ai Decani delle Facoltà o ai Presidi delle scuole viene subito dopo quello del Consigliere Scolastico o Professionale o Agricolo e perciò prima di altri eventuali Consiglieri: in tal modo non resta turbato l'ordine tradizionale.

14. — QUANDO SI DEVE RADUNARE IL CAPITOLO DELLA CASA.

Ogni famiglia religiosa, come ha un suo scopo speciale, così è retta da leggi particolari. Vi sono però molti punti comuni che noi troviamo presso quasi tutte le Congregazioni, ed è questo il motivo per cui nel Codice di Diritto Canonico certe leggi o disposizioni si chiamano di Diritto Comune, appunto perchè debbono essere praticate indistintamente da tutti gli Istituti religiosi.

Ora il Diritto Comune, per ciò che riguarda l'obbligo di radunare il Capitolo o il Consiglio, stabilisce che il Superiore legittimo, e perciò in certi casi anche quello locale, lo debba convocare d'ordinario e specialmente per questi casi: 1) per l'ammissione di un candidato alla professione temporanea o perpetua (can. 575 § 2); 2) per la dimissione di religiosi professi (cann. 653, 647 § 1, 650 § 1, 668); 3) per l'alienazione di beni della casa o

della Religione (can. 534 § 1); 4) per la elezione di economi, se di ciò tacciono le Costituzioni (can. 516 § 4); 5) per altri affari importanti secondo le Costituzioni e i canoni (can. 516 § 1).

Presso di noi, e cioè secondo il nostro Diritto particolare approvato dalla Santa Sede: 1) il Superiore legittimo per l'ammissione alle Professioni e alle Sacre Ordinazioni è l'Ispettore, udito il parere del Capitolo della casa in cui dimorano gl'interessati (*Costit.*, art. 93, 179, 181), e a questo proposito si avverta che il Capitolo delle case dev'essere radunato anche quando il suo voto è solo consultivo (can. 105, 1º, 2º); 2) per la dimissione dei Soci professi il Superiore legittimo è il Rettor Maggiore con il voto deliberativo del Capitolo Superiore o Consiglio Generalizio (*Costit.*, art. 20 e 80); 3) per le alienazioni di beni è richiesto il permesso del Rettor Maggiore con il consenso del Capitolo Superiore (*Costit.*, art. 56); 4) per ciò che riguarda gli economi (Prefetti) provvede l'art. 116 delle Costituzioni.

In conseguenza l'obbligo di adunare il Capitolo secondo le norme del Diritto Comune nei casi indicati, non riguarda il Direttore delle Case salesiane, tranne che per i casi eccezionali di cui ai cann. 653, 668 circa la dimissione repentina e immediata in caso di urgenza.

Tuttavia, conviene tener presente il can. 516 che richiede per le case *saltem formatae*, un Consiglio a cui si deve ricorrere, per il consenso o il parere *ad normam Constitutionum*.

Le nostre Costituzioni (art. 113) dicono espressamente parlando del Direttore che « nelle cose di maggior importanza sarà più conveniente che raduni il suo Capitolo e non deliberi niente senza il consenso di esso ».

Quest'articolo ebbe poi la sua spiegazione secondo il pensiero e la prassi tradizionale nell'art. 156 dei Regolamenti deliberato dai Capitoli Generali: in esso è stabilito che il Direttore « raduni il Capitolo della casa almeno una volta al mese ».

I Direttori perciò siano fedeli nell'osservanza di questa prescrizione: anzi i Direttori delle case più importanti ricordino che nell'articolo è detto « almeno » per indicare che il Capitolo può radunarsi più di frequente sempre che il Direttore lo giu-

dichi opportuno per il buon andamento della casa. Perciò non solo per le ammissioni alle professioni e alle ordinazioni ma per trattare questioni riguardanti l'orario giornaliero o festivo, le pratiche di pietà, le leggi scolastiche, speciali disposizioni dei Superiori, vacanze, passeggiate, rapporti con le autorità, cooperatori, ex allievi, iniziative, vocazioni, economia, ecc. È questo, come abbiamo visto, il modo di rendere il Capitolo rispondente al suo scopo di contribuire al buon governo e di formare il personale dirigente.

Queste riunioni servono inoltre a cementare l'affiatamento tra i membri del Consiglio e l'unione di tutti con il Direttore.

In alcune case i Capitoli si sogliono tenere a giorni fissi evitando così perdite di tempo, potendosi ciascuno disimpegnare preventivamente da altre occupazioni e preparare convenientemente, se, come si disse, nel foglio che ricorda e fissa il giorno della convocazione, vengono anche indicati i punti principali che dovranno essere oggetto di discussione.

15. — SCOPO, COMPOSIZIONE E RIUNIONE DEL CONSIGLIO ISPETTORIALE.

Come il Capitolo delle case ha lo scopo di mettere al fianco del Direttore un gruppo di Consiglieri che lo coadiuvano nel governo della casa, così il Consiglio Ispettorale è stabilito, come dicono le Costituzioni all'art. 91, per coadiuvare l'Ispettore nel governo dell'Ispettorìa.

Il numero dei Consiglieri può variare da due a quattro «secondo che richiederanno le condizioni dell'Ispettorìa; essi vengono eletti dal Rettor Maggiore col Capitolo Superiore, udito l'Ispettore; durano in carica tre anni e possono essere rieletti, od anche destinati, durante il triennio, ad altri uffici » (art. 91).

Le Costituzioni dicono che anche l'Economo Ispettorale viene eletto allo stesso modo, e che ordinariamente viene scelto tra i consiglieri (art. 92). L'esperienza però ha dimostrato che ciò che prima era eccezione, ora va man mano diventando regola, perchè, a misura che un'Ispettorìa si svi-

luppa, cresce talmente il lavoro dell'Economo da richiedere ch'egli sia libero da altri impegni e che perciò non sia Consigliere. Egli naturalmente interverrà quando si trattino argomenti amministrativi e soprattutto per presentare il rendiconto, — il quale è poi discusso mentre egli è assente, — e per dare e ricevere chiarimenti e relative osservazioni.

Le Costituzioni richiedono, perchè un socio possa essere eletto Consigliere Ispettorale, le seguenti condizioni: 1) che sia sacerdote; 2) che abbia vissuto almeno cinque anni nella Società e sia professore perpetuo. Anche i Direttori delle case dell'Ispettorato possono essere eletti a questo ufficio, purchè la distanza non renda loro troppo difficile l'intervento alle riunioni del Consiglio.

L'importanza di questa carica risulta, non solo dal fatto che i Consiglieri sono chiamati a condividere la responsabilità dell'Ispettore, coadiuvandolo nel governo dell'Ispettorato, ma anche dalla disposizione che stabilisce che, in caso eccezionale, uno di essi debba reggere l'Ispettorato. Infatti l'art. 95 delle Costituzioni dispone che « morto l'Ispettore, e fino a che non sia stato altrimenti provveduto dal Rettor Maggiore, assume ed esercita l'intero governo dell'Ispettorato il Consigliere più anziano d'ufficio, o, a pari anzianità di ufficio, il più anziano di professione, o infine d'età, escluso tuttavia l'Economo Ispettorale ».

Le Costituzioni nulla dicono dell'epoca in cui l'Ispettore deve radunare il suo Consiglio, ma sono tanti e così importanti gli affari di una Ispettorato da esigere che dette riunioni avvengano di frequente. Infatti, solo per citare le cose di maggior momento, « l'Ispettore abbisogna del voto favorevole del Consiglio per l'ammissione al Noviziato, alle professioni, e alle sacre Ordinazioni; per proporre al Capitolo Superiore l'apertura di nuove case, l'acquisto o vendita di stabili, e anche per autorizzare opere straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie d'una casa o dell'Ispettorato » (*Regolam.*, art. 355).

Per questo, nei Capitoli Generali, dopo l'esperienza fatta, fu stabilito che il Consiglio sia dall'Ispettore convocato possibilmente una volta al mese, previa comunicazione delle cose da

trattarsi; e che tutti i Consiglieri intervengano alle adunanze (*Regolam.*, art. 356).

Gli stessi Regolamenti, per rendere maggiormente proficua al buon governo dell'Ispettorìa l'opera dei singoli Consiglieri, raccomandano all'Ispettore di affidare a ciascuno di essi una branca delle attività che si svolgono nelle nostre case: ad uno ad esempio tutto ciò che si riferisce alle Scuole elementari, medie inferiori e superiori; ad un secondo i problemi delle Scuole professionali e agricole; ad un terzo gli Oratori festivi, le attività catechistiche, le Parrocchie; al quarto i Cooperatori, gli ex allievi, il Bollettino, la propaganda, ecc. In tal modo quando si trattano determinati problemi vi sarà sempre l'esperto in quel ramo che potrà con competenza dare suggerimenti e presentare soluzioni.

La parte economica naturalmente è affidata e verrà svolta e trattata in Consiglio dall'Economo Ispettoriale e così i Consiglieri potranno acquistare conoscenza ed esperienza, oltre che nei rami già detti, anche nel campo amministrativo delle Case, delle Scuole professionali, delle librerie e delle altre nostre attività.

Il Consigliere pertanto che, durante alcuni anni, prende parte al lavoro che si compie nel seno dei Consigli Ispettoriali, acquista, quasi senza avvedersene, una conoscenza abbastanza piena di tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Ispettorìa, rendendosi così atto, quando l'ubbidienza lo richiedesse, ad assumerne il governo e a dirigerla con probabilità di successo.

16. — RACCOMANDAZIONI A COLORO CHE DEVONO RADUNARE E PRESIDERE I CAPITOLI E I CONSIGLI.

Per raggiungere pienamente lo scopo per cui furono stabiliti i Consigli delle case e delle Ispettorie è richiesto il mutuo concorso di chi deve ricevere l'aiuto dei consigli e di chi è chiamato a darli. È necessario che i Direttori e gl'Ispettori siano convinti di non poter governare nel modo voluto le case e le Ispettorie e specialmente i confratelli senza l'aiuto del Consiglio.

Anche i filosofi pagani, soccorsi dal solo lume della ragione, erano persuasi che un superiore, data la ristrettezza dell'umana ragione, dovendo vedere, udire, trattare tante cose e a volte d'indole così diversa, non poteva tutto conoscere e governare senza il sussidio di consigli. È vero che chi governa è collocato più in alto, ma egli è pur sempre uomo, e poi soprattutto chi è in alto può anche essere vittima di vertigini e di visioni errate. Per questo fu chiamato doppiamente stolto chi abbia l'insana pretesa di sapere tutto e giudicare con le sole proprie forze.

San Gregorio Magno afferma senz'altro che si avviano a sicura rovina coloro che, negli eventi della vita, prescindono dal chiedere consiglio; essendochè, aggiunge il Santo, il potere non appoggiato e irrobustito dal consiglio è assai esposto a soccombere (8).

D'altra parte Iddio non può non benedire l'umiltà di chi chiede consiglio e la docilità con cui lo ascolta e accetta: costui attirerà sui sentieri del suo governo grazie speciali di luce celeste.

Non bastano l'ingegno anche più eletto nè la più sagace accortezza a capire e risolvere tutti i problemi sotto tutti i loro punti di vista, e perciò saranno sempre necessari ai dirigenti umiltà nel chiedere, docilità nell'accettare, prudenza nel seguire i consigli dei sapienti. Nè si pensi che il chiedere consiglio possa essere segno di debolezza e d'incapacità nel disbrigo degli affari: chè anzi ciò fu sempre ritenuto prova di assennatezza, solo propria di uomini superiori.

La Sacra Scrittura ci insegna che la sapienza abita nei consigli e che da essa sono diretti coloro che agiscono in tutto dietro consiglio.

Anche a Mosè il Signore disse: *Mettimi insieme settanta uomini dei seniori d'Israele, che tu conosca per (veri) seniori del popolo e maestri: conducili all'ingresso del tabernacolo della testimonianza, e ivi falli stare con te; ch'io discenda e ti parli, e prenda parte del tuo spirito per darlo a loro, affinchè portino teco il peso del popolo, e non sii gravato tu solo (10).*

D'altronde a convincerci di questa necessità dovrebbe ba-

stare il fatto che i Fondatori degli Ordini e delle Famiglie religiose, tutti indistintamente, dai più antichi ai più moderni, hanno voluto che i Superiori godessero di questo grande beneficio del consiglio.

S. Agostino esigeva che prima di procedere all'azione si fosse ponderato il consiglio (11).

San Gregorio Magno, insistentemente nelle sue opere, e San Bernardo in particolare nel trattato *Della Considerazione* e frequentemente nelle sue Lettere, insistono perchè il superiore non si lasci annebbiare la mente dai fumi della propria sufficienza, o peggio sia vittima del tumore della superbia al punto da credersi di poter agire o governare senza l'aiuto di consiglio.

Seneca usa qui un bel paragone: « Coloro che dirigono, egli dice, sono simili a quei pozzi o fontane pubbliche, le quali, per l'incessante attingere facilmente s'intorbidiscono, e perciò abbisognano del tempo del consiglio, in cui cessano di dare, per ricevere, onde rischiararsi e rifornirsi » (12).

Fu detto giustamente che lo scettro senza gli occhi dei consiglieri è cieco, e che, senza di essi, la stessa maestà è senza volto. Il superiore che crede di poter fare senza l'aiuto del consiglio altrui, anzichè prudente, è superbo, e, nel suo governo, ad ogni passo inciampierà.

La stessa ragione ci ammaestra non essere possibile incontrare in un solo individuo ciò che Iddio ha disseminato in molti. Inoltre l'ingegno, la prudenza e l'esperienza di chi dirige non avranno che da guadagnare e irrobustirsi a contatto di altre intelligenze, prudenze, esperienze di persone assennate che danno alle risoluzioni del Superiore maggior sicurezza e probabilità di successo.

Per ultimo è bene che i Direttori e gl'Ispettori, e in generale tutti coloro che governano, osservino con i loro Consiglieri alcune norme che possono giovare assai al buon andamento delle cose: le enumereremo brevemente.

In primo luogo i Direttori evitino di influire e d'insistere troppo presso l'Ispettore o i Superiori Maggiori per avere determinati Consiglieri che siano di maggiore loro gradimento. Sa-

rebbe in verità assai deplorabile se essi preferissero uomini meno accorti perchè li credono a sè più devoti. D'altronde una lunga esperienza insegna che taluni Direttori dovettero più o meno presto pentirsi di aver fatto troppe insistenze per avere determinati individui, anzichè quelli che avrebbe voluto loro assegnare il Superiore. Ognuno può, anzi deve in certi casi far conoscere al Superiore quelle circostanze che possono giovare ad una più completa e chiara valutazione delle cose e delle persone, ma tutto ciò senza eccessive insistenze e meno poi intran-sigenze. Il che potrebbe forse succedere più facilmente con qualche Direttore nuovo, al quale non sarà mai abbastanza ricordata la sapiente raccomandazione del Servo di Dio Don Rua di non essere precipitato nel cambiare subito gli antichi ordina-menti, nè il personale, onde non dare l'idea, con il frettoloso capovolgimento di ogni cosa, di essere persuaso che in quella casa è tutto da rifare e ch'egli sia appunto venuto con quella sconsiderata persuasione. Il metodo opposto è invece quello da seguirsi, lodando cioè cose e persone, e soprattutto manife-stando stima pei confratelli e in particolare per i Consiglieri. Anzi farà ottima cosa il Direttore, se parlando di qualche im-presa ben riuscita e del bene ottenuto, attribuirà generosamente gran parte del merito alla cooperazione dei Consiglieri, attirando così la simpatia loro e degli altri.

Altra cosa da evitarsi ad ogni costo nel governo delle nostre case e Ispettorie, e di conseguenza ancor più nei Capitoli e nei Consigli, è quel modo di agire che possa anche lontanamente aver l'aria di manovre o destreggiamenti mondani, che soglionsi designare col nome di politica. Guai se tali metodi riuscissero ad abbarbicarsi con i loro funesti tentacoli in mezzo a noi: sventuratamente allignerebbero poi e si propagherebbero in modo esiziale. San Giovanni Bosco volle esclusa dai nostri Istituti anche l'ombra di idee politiche, e questa provvidenziale tra-dizione vuol essere perpetuata e tenuta sempre in fiore ad ogni costo. Ed è evidente che, se non debbono entrare nelle nostre case idee politiche, se ne devono escludere anche gli atteggiamenti con le loro tristi scaltrezze per evitare che l'indesiderata

gramigna abbia a soffocare e a rendere improduttivi i nostri ambienti, soprattutto poi i nostri organismi di governo, quali sono i Capitoli e i Consigli.

Sulle orme del nostro Fondatore e del nostro Patrono procediamo sempre alla buona, con santa semplicità, avendo sulle labbra ciò che abbiamo nel cuore, senza ricorrere a simulazioni, equivoci, infingimenti, che potrebbero anche degenerare in falsità e mendaci. Iddio ha in abominazione l'uomo ingannatore e le sue doppiezze. I Santi preferivano essere vittime dell'astuzia altrui, anzichè servirsi di scaltrezze e raggiri, essere incudine piuttosto che martello, derubati ma non derubare, martiri ma mai tiranni.

Una terza raccomandazione vogliamo fare ai Direttori e agli Ispettori, ed è di essere esatti nel radunare i loro Consiglieri nei tempi e nei modi stabiliti, e ciò in omaggio alle prescrizioni regolamentari ed anche per evitare critiche e diffidenze.

Trattandosi di prescrizioni a tutti note ne scapiterebbe assai, sia presso i Consiglieri che presso i Confratelli, quel Superiore che fosse negligente nell'adempimento del proprio dovere. All'incontro il radunare regolarmente i Consiglieri — anche per adunanze straordinarie, quando ciò fosse richiesto da speciali circostanze — dà anzitutto vera soddisfazione morale ai Consiglieri che si vedono tenuti nella dovuta considerazione, e al tempo stesso questo procedere li stringe più intimamente alla persona del Superiore rendendoli maggiormente solidali nella difesa dell'opera che con lui svolgono a beneficio della casa. Nè obbietti il Superiore ch'egli non ha nulla da proporre e neppure consigli da domandare, perchè potrebbe ben darsi che siano proprio i Consiglieri ad avere proposte, e forse assai utili, da fare. D'altronde è condizione di qualsiasi governo che chi comanda, mentre ha il diritto di dare ordini e consigli, ha però anche il dovere di ascoltare e ricevere proposte, pareri, suggerimenti per il buon andamento delle cose. È vero, le proposte e i suggerimenti i sudditi possono anche farli e darli privatamente, ma chi ha il diritto di esporli nel seno del Capitolo o del Consiglio non deve essere privato di questa sua facoltà, la

quale ha un'efficacia ben differente riguardo agli effetti pratici, se viene esercitata davanti a tutti i Consiglieri, anzichè in privata udienza con il Superiore. Ma, come si disse, l'argomento principe è l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, che impegnano ugualmente Superiori e sudditi pel bene della collettività.

Un'ultima osservazione, anche se può parere non del tutto necessaria: ed è che durante le riunioni del Capitolo e del Consiglio vi possono e debbono essere solo il Direttore o l'Ispettore e i relativi Consiglieri. Nessun estraneo vi può essere ammesso, nè ecclesiastico e meno ancora laico, se non con il consenso dei Capitolari e a titolo di esperto e di teste speciale da udire sopra qualche determinato argomento; ma, in qualsiasi caso, compiuta la sua missione, l'estraneo deve lasciare l'adunanza e non mai intervenire a votazioni di sorta.

17. — RACCOMANDAZIONI AI CONSIGLIERI.

È necessario anzitutto che i Consiglieri siano intimamente persuasi dell'importanza e serietà dei loro doveri. Se infatti è stimata cosa ardua il dirigere noi stessi e ancor più ardua guidare un'anima all'acquisto della virtù, ognun vede quanto debba reputarsi difficile dirigere non uno ma molti, e non soltanto alla pratica della virtù, ma bensì alle multiformi attività del nostro apostolato. Se per dare è forza possedere, dobbiamo dedurre che i Consiglieri, chiamati a concorrere alla direzione altrui, mettendo a favore dei Confratelli i loro tesori di virtù e di scienza, devono sforzarsi di arricchire sempre più il loro spirito di quei doni che dovranno poi spendere a bene dei loro Confratelli.

Il primo loro dovere perciò è quello di essere motivo e modello di buon esempio sia nell'osservanza religiosa, poichè a mantenerla in fiore mira il loro mandato, sia nella pietà, giacchè da essa potranno ritrarre celeste luce di consiglio, sia infine nella carità che sola rende capace l'anima di qualsiasi immolazione anche eroica per la salute e lo spirituale progresso del prossimo.

I Santi vorrebbero che si chiedesse consiglio solo a coloro che possiedono la grazia in tale copia ch'essa irradi intorno sapienza celeste: per contro sarebbe non solo inutile, ma del tutto pernicioso, chiederlo a chi non sia uomo di Dio, ma vada in cerca di se stesso e delle cose sue (13).

Guai se vi fosse un Consigliere che, seguendo l'andazzo di certi consiglieri mondani, si limitasse a dire solo ciò che può piacere e riuscire gradito: no, Iddio vuole consiglieri, i quali, sopra ogni altra cosa, amino la verità: e poi è risaputo che le parole lusinghevoli e seducenti possono il più delle volte essere reti insidiose e fatali. S. Agostino ha una dura espressione contro tali consiglieri: « Sembra, egli dice, che taluni siano adorni del pallio del consiglio, ed invece portano nascosto il veleno che uccide » (14).

Per questo viene raccomandato ai Superiori di guardarsi dal ricevere consigli dagli adulatori e dai detrattori: La ragione è chiara: i primi seducono e inducono alla presunzione, i secondi seminano sospetti, diffidenze, dubbi, sfiducia, e perciò anzichè chiarire il giudizio lo rendono temerario e ingiusto.

I Consiglieri devono altresì spogliarsi di ogni passione che turbi l'animo, offuschi la ragione e, non lasciando tempo alla riflessione, possa comechessia fare velo alla verità.

Altro dovere dei Consiglieri è quello di avere esatta conoscenza delle cose circa le quali sarà richiesto il loro consiglio. Vi è una conoscenza che possiamo chiamare generale ed un'altra particolare. La conoscenza generale costituisce come una preparazione remota ed esige che il Consigliere posseda nozioni esatte e concrete di tutto ciò che riguarda sia la vita religiosa in generale, sia quella salesiana in particolare. Ciò suppone lo studio aggiornato delle Costituzioni, dei Regolamenti, delle disposizioni speciali date dai Superiori attraverso gli *Atti del Capitolo* o circolari particolari. Da questa conoscenza il Consigliere potrà farsi una giusta idea della natura delle opere di zelo proprie della nostra Società e del modo di tradurle in pratica. D'altronde è evidente che solo chi abbia idee chiare e precise di tutto ciò che riguarda l'insieme della nostra vita di

fronte alla Chiesa, al Diritto Canonico, al nostro Diritto particolare, alle Autorità Ecclesiastiche e di altro genere, potrà rendere proficua l'opera sua di Consigliere.

Ma oltre a questa conoscenza generale, i Consiglieri abbisognano di altra particolare, riguardante cioè l'insieme degli obblighi e responsabilità del proprio ufficio, sempre nello spirito delle Costituzioni, dei Regolamenti e delle Tradizioni. Solo così si raggiungerà il duplice scopo del Consiglio, quello cioè di prestare valido aiuto al Superiore che governa e quello di contribuire man mano alla pratica formazione di coloro che sono membri del Consiglio stesso. Fu già accennato che il Consigliere, mentre si va arricchendo di scienza e di esperienza udendo gli altri membri del Capitolo che espongono tutto ciò che riguarda le loro mansioni, deve egli alla sua volta procurare ai suoi colleghi modo e facilità di potere essi pure usufruire e arricchirsi dei tesori delle sue conoscenze ed esperienze.

Vi è per ultimo la conoscenza immediata dei problemi che verranno proposti alla discussione nell'ordine del giorno: è soprattutto ad essi che dovrà essere rivolta l'attenzione dei Consiglieri, prima e durante le adunanze, se si vuole che il consiglio sia effettivamente frutto di studio, ponderatezza e discrezione. È poi dovere di chi deve dare un voto di provvedersi, anche remotamente, di elementi di giudizio sufficienti, soprattutto quando si tratta di ammissioni a Ordini o a Professioni.

Ma il dovere più importante dei Consiglieri è di essere rivestiti di prudenza: è questa la qualità che rende più accetto e proficuo il consiglio. La prudenza è la vera e retta regola d'agire, perchè insegna a conoscere e a discernere sagacemente il bene dal male. Chi la possiede, sa esaminare anzitutto le cose nella loro realtà; essere circospetto prima di prendere una decisione; prevedere le difficoltà e gli ostacoli, tastare, come suol dirsi, il terreno; scegliere i mezzi e le vie migliori conducenti al fine; procedere con avvedutezza; avanzare con cautela e anche retrocedere in caso necessario; affrontare o girare le difficoltà a seconda delle circostanze; ed essere infine deciso e forte nel seguire la determinazione presa.

Solo la prudenza ha vera forza costruttiva, mentre l'imprudenza riduce a macerie in un attimo l'edifizio che si andava erigendo con tante fatiche. I Libri Sacri, mentre elogiano il re Davide perchè agiva con prudenza, aggiungono che per questo il Signore era con lui (15). I Santi sono concordi nell'affermare che, pur essendo cosa tanto alta ed encomiabile la virtù e la vita perfetta, tuttavia quando si tratta di chiedere consiglio è preferibile averlo da chi non sia magari così eccelso in virtù, ma dotato di prudenza: la virtù a volte è di speciale giovamento all'individuo, mentre la prudenza apporta vantaggi a tutta la comunità.

Si ricordi però che non è sufficiente che un dono così insigne sia semplice dote di natura, ma, sempre che si tratti come nel caso nostro di giovare nel campo soprannaturale, è necessario che esso sia convalidato e santificato dalla Grazia, la quale è anzitutto elargita a chi prega. La prudenza che si richiede ai nostri Consiglieri è vera sapienza celeste, dovendo essa guidare al conseguimento della perfezione, e perciò giova seguire il consiglio di San Giacomo e chiederla a Dio, il quale dà a tutti abbondantemente (16).

San Giovanni Bosco possedeva in grado eminente la sapienza degli uomini prudenti, e per questo la Chiesa, nell'Introito della Messa a lui dedicata, applica al nostro grande Padre le parole della Sacra Scrittura, la quale, parlando di Salomone, dice che il Signore gli elargì così grande sapienza e prudenza e una larghezza di cuore incommensurabile come la rena che sta sulla riva del mare (17).

Il nostro Padre era dotato di quella sapienza e prudenza che San Paolo, scrivendo ai Romani, chiamava non già sapienza della carne, la quale è nemica a Dio, ma prudenza dello spirito, quando lo spirito di Dio è in noi (18). Egli non amava ostentazioni o pose di sorta: usava parole semplici, chiare, aliene da equivoci o doppiezze; amava la verità e non ne temette mai nè i fulgori nè le conseguenze; evitava tutto ciò che avesse anche solo l'ombra di intaccarla o di falsarla; desiderava solo il bene e, nella misura delle sue forze, lo procurava a tutti generosa-

mente e senza seconde intenzioni interessate: piuttosto che recare anche solo un minimo di aggravio, d'ingiustizia o di male, sarebbe stato disposto a soffrire qualsiasi cosa. Anzi egli non cercò mai di vendicare ingiurie o comechessia di rifarsi degli attacchi o affronti di chi, nemico della verità e del bene, non aveva sperimentato la nobiltà e le delicatezze del suo cuore, generoso sempre e disposto a beneficiare: come gli Apostoli, egli reputò lucro e celeste guadagno il soffrire per amore della verità.

È questa la sapienza e la prudenza dei Santi, e questa pure dev'essere la sapienza e la prudenza di chi sia chiamato a contribuire con il suo consiglio al bene comune: unire sempre l'avvedutezza del serpente alla semplicità della colomba. Nel dare il proprio consiglio poi si deve avere in vista, in ogni circostanza di tempo, di luogo, di persone, solo il bene dei singoli e della collettività. Ecco perchè il buon consigliere non è precipitato nè cocciuto, preferendo d'ordinario l'altrui parere al proprio: inoltre, nel riandare il passato, egli sa trar vantaggio, oltre che dagli insegnamenti e dalle parole che rifulsero nella difficile arte di governare, anche dai falli propri e altrui.

È questo forse il momento più opportuno per ricordare ai Consiglieri una considerazione veramente fondamentale, acciocchè sappiano formarsi una giusta idea delle proprie responsabilità. Ed è che, quando si tratta del governo d'una casa o d'una Ispettorìa, i Superiori subalterni, e perciò anche i Consiglieri, hanno davanti a Dio una responsabilità non assoluta, ma subordinata e relativa. Se ciò sarà debitamente compreso, si eviterà che, magari in buona fede, qualcuno consideri e faccia diventare sfera di pretese e di competizioni quella che è semplicemente sfera di competenza. Vi è una gerarchia anche nelle responsabilità e vuole essere rispettata. V'è chi può parlare, esporre, suggerire, ma non pretendere o peggio anticipare o strappare decisioni turbando l'ambiente: ciò costituirebbe un vero disordine essenziale, soprattutto quando si pretendesse fare una vera violenza morale sulla coscienza del Direttore o dell'Ispettore.

I Regolamenti tracciano alle attività dei singoli Superiori delle case una via chiara e categorica, quando dicono che « il

Prefetto sia il fedele interprete del Direttore » (art. 174), « il Catechista vegli, sotto la guida del Direttore » (art. 186), « il Consigliere provveda d'intelligenza col Direttore » (art. 191), « i Consiglieri aiutino il Direttore » (*Costit.*, art. 118): aiutare vuol dire sostenere, appoggiare, coadiuvare, dar mano, e non ostacolare, pretendendo d'imporsi o di sostituirsi.

Il nostro santo Fondatore espresse chiaramente il suo pensiero su quest'argomento dicendo in certa occasione ai suoi collaboratori: « Che si facciano le cose senza dirmi niente, questo è un modo che mi dispiace: ma che, quando si vuol fare, vi si pensi prima da voi e se ne escogitino i mezzi e poi mi si venga a dire: — Si penserebbe di fare così e così, con questo o con quel mezzo, in guisa da riescire nella tale e tale maniera, — ciò mi piace. Allora, se io ho qualche difficoltà, non essendoci nulla di deciso, si possono fare i mutamenti creduti necessari: sebbene d'ordinario le cose si lascino immutate quali mi si presentano. In tal caso la mia fatica si riduce a nulla, tutta consistendo per me nell'osservare se vi scorgo qualche ostacolo o inconveniente; mentre invece il dover formare di sana pianta un disegno è prendere un'iniziativa che stanca » (19).

Collaborazione filiale adunque e mai imposizione, e per ciò stesso saper compatire il Direttore quando crede dover suo intervenire magari d'urgenza, oppure si vede obbligato, anche dopo aver ottenuto il consiglio, per mutate circostanze o per più matura riflessione, a dire in modo paterno un no, o mediante un'apparente indecisione o con qualche reticenza. Ciò non è nè accentramento, nè maniera forte, nè assolutismo; ma misura di prudenza, anche perchè a volte il Superiore non può parlare, e proprio per non scoprire qualche difetto di qualche confratello. In questi casi una caritatevole e mutua comprensione rafforzerà l'unione delle menti e dei cuori.

Prima di por termine a queste raccomandazioni è bene ricordare altresì ai Consiglieri che essi hanno il dovere di assistere alle riunioni. I Superiori danno tale importanza a ciò, che talvolta non nominano determinati Consiglieri Ispettoriali, che per altri motivi reputano degni, solo perchè risiedono a troppa

distanza dalla sede ispettoriale e perciò corrono pericolo di non potere prender parte regolarmente alle adunanze.

D'altronde l'assenza di chi ha il dovere d'intervenire frustra, almeno in parte, lo scopo di queste riunioni. E ciò è tanto vero che il Codice di Diritto Canonico difende e vuole ad ogni costo l'integrità del Consiglio, a tal punto che se un Capitolare o Consigliere fosse stato intenzionalmente non invitato o gli si fosse affidata di proposito qualche missione o incarico che gl'impedisce d'intervenire al Capitolo o al Consiglio — nel quale forse si dovevano trattare questioni che particolarmente lo interessavano — l'atto capitolare e la votazione fatta in quella riunione, hanno bensì valore, ma sono rescindibili, e il Capitolare potrebbe promuoverne l'azione per disprezzo e chiederne la rescissione (can. 162 § 2). Inoltre se i Consiglieri volutamente non invitati fossero più di una terza parte del totale di essi, allora ogni votazione sarebbe senz'altro nulla di diritto e non avrebbe neppur bisogno di essere rescissa. Va da sè che qualora i Capitolari o Consiglieri fossero intervenuti lo stesso, anche se non invitati, allora l'adunanza e la votazione avrebbero il loro valore (can. 162 § 4).

Ho voluto ricordare queste cose per dimostrare, con questo deciso intervento del Codice a favore dei Consiglieri, quale importanza annetta la Chiesa alla loro missione, la quale perciò dev'essere svolta con la maggior diligenza: solo cause gravissime di impossibilità possono scusarne l'assenza. Non vi sono sanzioni per coloro che mancano a questo loro dovere, ma noi vogliamo essere i figli fedeli e devoti della nostra Madre la Società Salesiana, ed agire, non per timore della colpa e del castigo, ma solo e sempre per amore e per il bene delle anime.

18. — COME SI SVOLGONO I CAPITOLI DELLE CASE E I CONSIGLI ISPETTORIALI.

Radunatisi nella sala delle adunanze i Consiglieri, o con il Direttore delle case o con l'Ispettore quando si tratta dell'Ispettorìa, il Superiore recita il *Veni, Sancte Spiritus* con il versetto

e l'*Oremus*, l'*Actiones*, l'*Ave Maria* e la giaculatoria tradizionale *Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis*: dopo ciò si apre la seduta con la lettura del verbale della riunione anteriore. Chiunque dei presenti può fare osservazioni sul verbale per esigere eventuali correzioni o aggiunte: dopo la discussione e le concertate correzioni, si passa all'approvazione.

In seguito chi presiede la riunione espone successivamente i punti dell'ordine del giorno ed apre la discussione su ciascuno di essi.

E qui è bene ricordare che, nei Capitoli e nei Consigli, le discussioni si devono svolgere nell'ambiente della più ampia libertà e della più soave carità. L'art. 156 dei nostri Regolamenti dice appunto: « Il Direttore — ed altrettanto vale per qualsiasi altro Superiore — ascolti volentieri il parere di ciascuno »: si deve dimostrare, non solo a parole, ma coi fatti che l'ampia libertà nell'esporre i propri pareri è effettivamente desiderata. I Santi esortano il Superiore a chiedere a Dio di essere illuminato, e fanno notare che con quanta maggior umiltà egli chiederà questa grazia, con altrettanta maggior copia ed efficacia gli verrà concessa: e aggiungono ancora che quanto più il Superiore saprà allontanarsi e separarsi dalla confidenza in se stesso, tanto più prontamente otterrà quel consiglio, ch'è dono di Dio e luce dell'anima.

Il Superiore poi nell'esporre le cose lo faccia molto oggettivamente, mettendo in evidenza con esattezza ed equanimità i vantaggi e gli svantaggi, il pro e il contro, senza lasciare capire che egli inclini piuttosto all'una che all'altra parte onde non influenzare le decisioni da prendersi.

Aperta la discussione sui diversi punti ogni Consigliere, per ordine di elezione o di anzianità, esponga liberamente e chiaramente il proprio parere. È usanza lodevole, anzi doverosa, quella di non interrompere chi parla: solo quando egli avrà finito di esporre il suo punto di vista, il Superiore che dirige la discussione darà la parola, sempre ordinatamente, agli altri che vorranno fare osservazioni sulle cose dette.

A questo proposito non sarà mai raccomandata sufficiente-

mente l'oggettività e la brevità nell'esposizione, come pure la correttezza e l'urbanità nei modi e nelle parole. Si può contraddire, ribattere, confutare, ma sempre in forma cortese, con espressioni delicate, insomma con carità e dolcezza. Nessuno poi, nè Superiore nè Consigliere, manifesti disappunto e meno si adonti perchè siavi chi esponga un punto di vista o giudizio contrario.

Ognuno si persuada che si è là riuniti, non già per far trionfare il parere dell'uno piuttosto che dell'altro, ma per cercare, di comune accordo e con ogni mezzo lecito, il trionfo della verità e del bene. Per questo si lasci a ciascuno la libertà di replicare onde far meglio capire il proprio pensiero; ma dopo ciò l'insistere oltre sarebbe sconvenienza e cocciutaggine. Quando un Consigliere si è persuaso, anche per esplicita dichiarazione dei membri del Capitolo o del Consiglio, che il suo parere è stato compreso, deve desistere da ulteriori insistenze onde non dare la sensazione ch'egli voglia ad ogni costo imporre la propria opinione.

Anzi ognuno dovrebbe piuttosto desiderare, sempre naturalmente nella cornice della verità e del bene, che fosse preferita l'opinione altrui onde scaricarsi della responsabilità della propria.

Queste pacifiche discussioni, se verranno sempre fatte con retta intenzione di zelo e in una soave atmosfera di carità, serviranno potentemente a rafforzare l'unione degli animi.

Quando il Superiore, dopo aver ascoltato il parere dei singoli, si sarà persuaso che la discussione sia finita, farà un breve riepilogo delle diverse sentenze, e chiederà se qualcuno abbia altro da aggiungere. In caso negativo egli indicherà il da farsi, oppure, quando lo giudichi necessario proporrà la votazione.

Purtroppo quando nei Capitoli o nei Consigli si fosse introdotto qualche pertinace e caparbio, la pace correrebbe grave pericolo. Il pertinace a volte prepara già in precedenza i suoi attacchi, trattando anticipatamente con altri Consiglieri i temi da svolgersi nell'ordine del giorno, con lo scopo, aperto o recondito, di formare quasi un blocco od un partito contro il Superiore o contro altri Consiglieri. Simili manovre sono deplorabili,

perchè in ultima analisi, oltrechè essere frutto di passione, coartano la libertà altrui e costituiscono un grave pericolo contro la verità e la giustizia. È bene pertanto evitare manovre e propagande che comechessia possano riuscire dannose allo scopo stesso per cui furono istituiti i Capitoli e i Consigli.

Nè vale il dire, a scusa del proprio atteggiamento pertinace: io sono uomo di carattere e quando sono convinto d'una cosa la difendo fino all'ultimo contro tutti e contro tutto. Non bisogna infatti confondere la perseveranza, che è virtù, con l'ostinazione, che è vizio e a volte sommamente deprecabile. San Gregorio Magno, parlando soprattutto di chi è rivestito di autorità — e le sue parole possono applicarsi a chiunque intervenga nel governo di una collettività — dice che quando egli cede alle giuste ragioni altrui, si rende più sicuro d'indovinare la via diritta per compiere le opere buone (20).

Si direbbe invece che l'ostinato e presuntuoso praticamente sia convinto di essere il più eletto ingegno tra i Consiglieri. Infatti d'ordinario egli è sempre il primo a interloquire anche se non è il suo turno, s'intromette, tratta di tutto e di tutti, non importa se fuor di tempo e a sproposito. Senz'avvedersene diventa un vero idolatra del proprio parere, non approva che le sue proposte e in tutto vuol primeggiare incontrastato. Egli dimentica che la ragione e l'esperienza consigliano di non appoggiarsi alla nostra prudenza, al nostro parere, e che i Santi insegnano consistere la vera prudenza e sapienza nel pensare e credere che gli altri siano tutti più prudenti e sapienti di noi. E così avviene che il caparbio perde di più nel difendere ostinatamente le sue opinioni, che non acquisti stima e fama nel voler trionfare ad ogni costo facendo prevalere la propria superbia anche a scapito della verità. E poi chi non sa che certe dispute accendono talmente l'animo e la fantasia da far apparire impegno di onore quello che purtroppo è errore e puntiglio di amor proprio, velato però dalla passione che rende ciechi?

Quanto edifica invece il Superiore o il Consigliere che è sempre disposto ad aprire gli occhi alla luce da qualsiasi parte essa venga, e non indugia a ricredersi appena ode la ragione che lo

illumina e convince! È questo il modo di meritarsi stima e affetto.

A questo punto non esito a consigliare il Superiore che — quando sia convinto che possa raggiungersi lo scopo desiderato per diverse vie, tutte buone ed oneste — rinunzi qualche volta al proprio parere, anche se à lui per qualche lato paresse migliore, adottando invece quello di qualche Consigliere: da questi atti di umiltà e di carità uscirà rafforzata la sua stima e gli animi di tutti si stringeranno più fortemente intorno a lui.

Naturalmente bisogna che il Superiore, mentre da una parte si mostra condiscendente nel cedere quando lo può fare senza danno al bene comune, non vada anche in ciò agli eccessi compromettendo il principio di autorità. Ma soprattutto egli dovrà evitare quelle incertezze e quei facili cambiamenti che sono funesti nel governo di qualsiasi comunità. Una volta presa una determinazione, la prudenza vuole che la si mantenga e traduca in azione (21).

Può anche darsi però il caso che il Superiore pensi che la proposta non sia sufficientemente chiarita o sufficientemente matura, e allora è bene rimandarla ad altra seduta oppure a tempo indeterminato.

Infine a volte, sia nei Capitoli che nei Consigli, si suole addivenire alla forma cosiddetta di compromesso, per cui la maggioranza rimette la decisione di un determinato affare al Superiore oppure allo studio e decisione di uno o due membri del Capitolo o Consiglio. È però bene che ciò consti sempre nel verbale.

19. — LE VOTAZIONI.

Per i Capitoli delle case e i Consigli Ispettoriali la votazione si fa dai membri intervenuti al Capitolo o al Consiglio: non è ammessa la votazione degli assenti per lettera.

Abbiamo già detto che le discussioni si devono svolgere nell'ambiente della più ampia libertà e perciò non c'indugiamo oltre a dimostrare che la prima qualità del voto è quella di essere libero.

In secondo luogo dev'essere segreto (cfr. can. 169 § 1, 2º), tale

cioè che nessun altro Capitolare venga a sapere quale sia stato il voto altrui. Il segreto è imposto sia per tutelare la libertà di ciascun Capitolare, sia per evitare poi chiacchiere e pettegolezzi. Anche se il Capitolare avesse manifestato precedentemente ch'egli intendeva votare in un senso piuttosto che in un altro, è però richiesto che nell'atto di votare il voto di ognuno sia perfettamente segreto. Anzi il Concilio di Trento (Sess. XXV, c. 6) e il Codice di Diritto Canonico (Can. 171 § 1) prescrivono che il segreto sia mantenuto anche dopo la votazione. Anche il can. 171 § 4, contemplando il caso in cui si voti per scheda nelle elezioni, prescrive che, dopo gli scrutini, le schede siano bruciate, e che il Preside e gli scrutatori mantengano il segreto anche dopo l'elezione.

In terzo luogo il voto dev'essere certo, tale cioè da non lasciare dubbi sulla volontà del votante.

Presso di noi la forma solita di votare nei Capitoli e nei Consigli è quella delle pallottole o anche dei fagiuoli di tre colori differenti: il bianco indica il voto affermativo, il nero il negativo, il giallo o altro colore indica che chi vota intende astenersi.

Ogni Capitolare o Consigliere immette quel fagiuolo che crederà meglio in un apposito bussolotto, il quale alla fine è riversato sul tavolo alla vista di tutti perchè se neentino i risultati, che vengono segnati a verbale.

È qui il caso di dire una parola sul voto neutro o astenuto. Ogni Consigliere è chiamato ad esercitare il suo ufficio, e ciò vuol dire che ognuno deve avere il coraggio, davanti a una questione e a una votazione, di assumersi la propria responsabilità. Se tutti i Consiglieri scegliessero la via dell'astensione, verrebbe senz'altro praticamente frustrato lo scopo dei Capitoli e dei Consigli. L'astensione è ammissibile soltanto quando il Consigliere si persuade di assolvere il suo mandato in favore della Comunità, dando un voto neutro. Questi casi di astensione però devono essere rari assai e veramente eccezionali per i motivi già indicati.

Naturalmente i fagiuoli neutri sono nulli e non si computano: non devono perciò essere considerati come voti negativi.

Se, ad esempio, sono sei i Consiglieri che votano e si hanno tre faggiuoli bianchi, due neri ed uno neutro, questo voto neutro è come se non esistesse, e perciò la maggioranza è affermativa, perchè tre voti sono bianchi e solo due neri.

Tuttavia anche se il voto neutro non ha nessun valore, esso però può far nascere dubbi e titubanze, specialmente se, per esempio, su sette votanti, tre fossero bianchi, uno nero e tre neutri: ciò sta almeno ad indicare che tre dei Consiglieri sono incerti e fanno praticamente delle riserve. È vero che la votazione è valida, ma chi debba assumersi la responsabilità di una ammissione alla professione o agli Ordini farà bene a non trascurare ulteriori indagini e, se non si sente sicuro, a rimandare la decisione e a chiedere poi una nuova votazione. Ciò vale specialmente quando si tratti della Professione perpetua e degli Ordini Maggiori.

Infine il voto dev'essere assoluto, cioè senza riserve nè condizioni, allo scopo di precludere senz'altro l'adito a questioni e magari a cavilli. Va da sè che prima di venire alla votazione possono essere chiesti chiarimenti, anzi con il pieno accordo dei votanti si può anche addivenire a stabilire determinate condizioni, le quali però, una volta accettate, formano materia e parte integrante del voto.

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce anche alcune altre particolarità che presso di noi si suppone siano sempre osservate: 1) che trattandosi di ammettere alla Professione o agli Ordini, la persona alla quale si dà il voto sia idonea e abile a riceverlo; 2) che nelle votazioni non vi sia subornazione, nè che si faccia propaganda (can. 507 § 2) o qualsiasi altra cosa che possa nuocere alla libertà dei votanti; 3) che sia esclusa la simonia, la quale rende senz'altro nullo il voto. (can. 729) ed espone i colpevoli alle pene di cui si parla al can. 2392.

20. — NORME PER IL CAPITOLO DELLA CASA.

L'art. 262 dei Regolamenti stabilisce che: « Per l'ammissione al Noviziato, alla Professione e agli Ordini si segua fedel-

mente quanto è stabilito dal Rettor Maggiore nelle *Norme per l'accettazione e per le sacre Ordinazioni*; e ciascuno degli aventi diritto al voto ne abbia copia ».

Si raccomanda pertanto ai Direttori e agli Ispettori di procurare detto opuscolo a coloro che nei Capitoli e nei Consigli hanno diritto al voto. Posto ciò, ci limiteremo ora a indicare le linee generali della procedura da seguirsi. D'altronde molte cose furono già dette nelle Circolari che riguardano gli Aspiranti (novembre 1936), i Novizi o Ascritti (maggio 1939), gli Studenti di filosofia e teologia (settembre 1945).

1°) *Il Capitolo della casa ha voto consultivo quando si tratta di ammettere gli Aspiranti al Noviziato.*

Durante il periodo dell'aspirantato, il Direttore e i Capitolari della casa osservino attentamente se l'aspirante sia atto alla Società (*Norme*, 33) e nelle loro osservazioni e nei loro giudizi abbiano solo in vista il benessere della Società e il vantaggio spirituale del candidato (*Norme*, 13).

Alla fine dell'aspirantato l'aspirante, per essere ammesso al Noviziato, ne fa domanda al Direttore della casa (*Norme*, 36), il quale convoca i membri del Capitolo della casa per trattare con loro dell'ammissione. Come si disse, il Capitolo ha solo voto consultivo, e perciò il Direttore trasmette all'Ispettore la domanda dell'aspirante unitamente al suo parere e a quello del Capitolo (*Norme*, 37). E qui si avverta che, se non vi sono i documenti, non si deve assolutamente procedere nel Consiglio Ispettorale a trattare di tale ammissione.

2°) *Se il Novizio, nel Capitolo della casa, avrà ottenuto la maggioranza dei voti, l'Ispettore, avuto il consenso del suo Consiglio, lo potrà ammettere alla professione (Costit., art. 181).*

« Circa due mesi prima che finisca l'anno della seconda prova (Noviziato) il Direttore della Casa di Noviziato invita i Novizi a presentargli le domande per l'ammissione alla prima professione religiosa » (*Regolam.*, art. 304). Avutele, convocherà

i membri del Capitolo per trattarne insieme con loro (*Norme*, 70). A tale adunanza e alla votazione interverrà il Maestro dei Novizi (*Regolam.*, art. 304; *Norme*, 71). Quindi il Direttore trasmetterà all'Ispettore le domande dei novizi e i rispettivi voti del Capitolo della casa.

Naturalmente nel trattare dell'ammissione ai voti si tenga conto di quanto è detto all'art. 305 dei Regolamenti, ampiamente sviluppato nella Circolare che tratta del Noviziato (pag. 230 e seg.).

Se il novizio avrà ottenuto la maggioranza dei voti nel Capitolo della casa, potrà essere ammesso alla professione dall'Ispettore, avuto il consenso del suo Consiglio.

Altrimenti, o si licenzierà il novizio, o gli si protrarrà la prova del noviziato, non mai però oltre sei mesi. Chi fa la concessione della proroga è l'Ispettore (Can. 571 § 2).

3º) *Il Capitolo della casa ha voto consultivo quando si tratta dell'ammissione alla rinnovazione dei voti temporanei o dell'ammissione ai voti perpetui.*

Tre mesi prima della scadenza dei voti temporanei il Direttore inviti i Soci, che si trovino in tale condizione, a presentargli la domanda o per la rinnovazione dei voti temporanei o per i voti perpetui. La domanda si deve presentare al Direttore almeno due mesi prima della scadenza suddetta (*Norme*, 91). Il Direttore convoca il Capitolo, provoca la votazione in conformità delle norme stabilite, e trasmette ogni cosa all'Ispettore.

4º) *In qualsiasi proposta alle sacre Ordinazioni i Direttori cogli altri membri del Capitolo locale hanno voto consultivo.*

Nella Circolare che tratta della formazione dei chierici degli Studentati filosofici e teologici si è parlato a lungo della diligenza con cui si deve procedere nell'ammissione alle sacre Ordinazioni. Nel manualetto delle *Norme* sono indicate tutte le prescrizioni volute dal Codice di Diritto Canonico, dalle Costituzioni, dai Regolamenti e da speciali disposizioni della Santa Sede. Tutti coloro che sono chiamati a dare il loro voto,

sia nei Capitoli, sia nei Consigli, abbiano presenti quelle indicazioni e raccomandazioni, onde rendere proficuo il loro consiglio.

Dopo ciò, basta ricordare che la pratica si svolge secondo queste grandi linee generali.

Chi vuol essere proposto per l'ammissione alle Sacre Ordinanze deve farne domanda per iscritto al proprio Direttore.

Il Direttore, avute le domande con tutti i relativi documenti, convocherà il Capitolo della casa, esporrà e inviterà a esporre le osservazioni opportune sul candidato, e quindi procederà alla votazione segreta. Redatto il verbale, lo invierà, unitamente alla domanda, all'Ispettore, sempre tenendo conto di quanto dispongono le Norme.

5°) *Nelle cose di maggior importanza sarà più conveniente che il Direttore raduni il suo Capitolo e non deliberi niente senza il consenso di esso (Costit., art. 113).*

Anzitutto, giudice se una questione abbia tale importanza da meritare di essere trattata in Capitolo è il Direttore. Egli è anche giudice se le cose trattate debbano essere poste a votazione, pur senza esserne giuridicamente obbligato.

Perciò il Direttore, nelle riunioni mensili del Capitolo stabilite dall'art. 156 dei Regolamenti, agirà prudentemente esponendo ai Consiglieri le cose di maggior importanza, invocandone il parere e, in certi casi speciali, anche il voto. E, sebbene egli legalmente non rimanga legato e perciò possa procedere con tutta la sua libertà, come meglio crederà nel Signore, tuttavia, come abbiamo già detto, il Direttore agirà saviamente dando la dovuta importanza al parere dei suoi Capitolari; anzi, seguendo, se ne guadagnerà la stima e l'affetto, con grande vantaggio del buon governo della casa.

21. — NORME PER IL CONSIGLIO ISPETTORIALE.

Come abbiamo fatto per i Capitoli delle case, tratteremo ora alcune linee generali circa la procedura da seguirsi nei

Consigli Ispettoriali. Anche qui giova ricordare che molte cose furono già dette nelle Circolari riguardanti la formazione degli Aspiranti, degli Ascritti o Novizi e degli Studenti di filosofia e teologia.

L'art. 93 delle Costituzioni dice: « È ufficio dei Consiglieri intervenire con voto alle adunanze indette dall'Ispettore, e adempiere gli uffici che da lui son loro assegnati. Il voto dei Consiglieri è deliberativo quando si tratta di ammissioni al Noviziato, alla prima professione e alle sacre Ordinanze ». Quest'articolo è stato spiegato e commentato dall'art. 355 dei Regolamenti, il quale stabilisce: « Nelle cose di maggior momento l'Ispettore ascolti sempre il Consiglio Ispettoriale. Particolarmente l'Ispettore abbisogna del voto favorevole del Consiglio per l'ammissione al Noviziato, alle professioni, e alle sacre Ordinanze, per proporre al Capitolo Superiore l'apertura di nuove case, l'acquisto o vendita di stabili, e anche per autorizzare opere straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie d'una casa o dell'Ispettoria ».

Esaminiamo brevemente i singoli casi:

1°) *I Consiglieri Ispettoriali hanno voto deliberativo per l'ammissione al Noviziato.*

Ricevute le domande degli Aspiranti unitamente al parere dei Direttori e dei loro Capitoli, l'Ispettore curerà personalmente o per mezzo d'un suo delegato la raccolta dei documenti richiesti e li notificherà ai membri del Consiglio per un diligente esame (*Norme, 37-40*).

Dopo l'apposito corso di Esercizi Spirituali che daranno all'Ispettore la possibilità di prudenti accertamenti sulla vocazione di ciascuno, egli radunerà il Consiglio per il voto sulle singole domande, ricordando che piuttosto di mandare innanzi soggetti mal preparati, poco sicuri e pericolosi, conviene fermarli subito, affinchè più presto e con minore disagio tornino in famiglia a cercarsi la loro vera via. Si tengano pure presenti gli articoli 41-43 delle *Norme* per evitare ulteriori difficoltà.

Concluso lo scrutinio, l'Ispettore provvederà al più sollecito invio al Noviziato degli ammessi, informandone il Direttore Spirituale Generale; alla nuova destinazione dei postulanti, ai quali si fosse prolungata la prova; ed al licenziamento degli esclusi (*Norme*, 45-46).

2°) *I Consiglieri Ispettoriali hanno voto deliberativo riguardo alla prima professione.*

L'Ispettore, avuti i documenti dal Direttore della casa di Noviziato, li esamini diligentemente, tenendo presenti i vari impedimenti indicati negli art. 20, 41 e 42 delle *Norme*, che possono rendere invalida la professione religiosa. Assuma quindi quelle informazioni che crederà opportune, onde conoscere meglio i candidati prima che vengano ammessi alla professione. Ove l'Ispettore non possa compiere personalmente queste pratiche, può incaricare un suo delegato.

Esaurite le pratiche, l'Ispettore convoca il suo Consiglio per trattare dell'ammissione dei Novizi alla professione religiosa, osservando quanto prescrivono le *Norme* (art. 9, 12-14, 16).

È bene ricordare ancora una volta, specialmente al Consiglio Ispettoriale, che si devono escludere coloro che non mostrano sufficiente criterio, gli stravaganti, i misantropi, i troppo malinconici, i non sicuri in fatto di moralità: e inoltre quelli di carattere impetuoso e collerico, i propensi alle amicizie sensibili, alla poltroneria e alla golosità, qualora durante l'anno non avessero saputo vittoriosamente combattere contro queste loro inclinazioni (cfr. *Regolam.*, art. 305).

Discusse e votate le proposte, l'Ispettore informerà dell'esito i Superiori del Capitolo e penserà agli Esercizi Spirituali e alle altre pratiche riguardanti la professione.

3°) *I Consiglieri Ispettoriali hanno voto consultivo riguardo alla rinnovazione dei voti.*

Per la rinnovazione dei voti l'Ispettore, avute le domande dai Direttori, convoca il suo Consiglio e si regola secondo le regole già indicate.

A questo proposito conviene ricordare che, giusta quanto dispone il can. 574 § 2, non è permesso prorogare la prova dei voti temporanei oltre un triennio dalla scadenza dei primi voti, senza un indulto speciale della Santa Sede.

Quest'indulto però i Superiori non intendono chiederlo se non in casi veramente gravissimi ed eccezionali. Il motivo è evidente: il soggetto, d'ordinario, fu presso di noi durante cinque anni come studente o artigiano, poi fece il noviziato e in seguito la prima e la seconda professione triennale: come mai in circa dodici anni non si ebbe tempo di studiarlo e conoscerlo a fondo? A che scopo adunque una prova ulteriore? Abbiamo fondati motivi di credere che la S. Congregazione dei Religiosi non veda bene questo indulto, e perciò è bene non chiederlo se non in via del tutto eccezionale. D'altronde l'esperienza c'insegna che in troppi casi l'indulto non servi che a mantenere in Congregazione qualche tiepido poco edificante, salvo poche e lodevoli eccezioni.

4°) *I Consiglieri Ispettoriali hanno voto consultivo riguardo alla professione perpetua dei soci.*

L'Ispettore, ricevuti i documenti dai Direttori, qualora tra i candidati vi fossero alcuni che non si trovassero da almeno due anni interi nelle case della sua Ispettorìa, assume prima informazioni dagli Ispettori nelle cui Ispettorie quelli hanno trascorso il biennio o parte di esso.

Convocato il suo Consiglio richiami alla mente dei membri, e, se lo giudica necessario, faccia loro rileggere le disposizioni degli art. 13 e 77 delle *Norme*, e poi proceda alla discussione e votazione.

5°) *I Consiglieri Ispettoriali hanno voto deliberativo per l'ammissione alle sacre Ordinazioni.*

L'Ispettore, ricevuti i documenti dai Direttori, si assicuri che detti documenti siano completi; che i candidati abbiano l'età canonica e la relativa dispensa; che abbiano fatto gli studi regolari e siano stati approvati negli esami richiesti per l'Ordine

che domandano; che, oltre agli altri documenti, abbiano anche l'attestato dell'ordinazione precedente, e infine che vengano osservati gl'interstizi. Inoltre, se il candidato non si trova nelle case della sua Ispettorìa da almeno due anni interi, domandi informazioni agli Ispettori dei luoghi ove abbia passato quel biennio o parte di esso.

Se poi qualche candidato ha fatto il servizio militare, l'Ispettore deve richiedere le testimoniali da tutti quegli Ordinari nel cui territorio il socio militare ha passato almeno tre mesi.

Dopo ciò l'Ispettore convoca il Consiglio Ispettoriale e procede alla discussione e votazione.

6°) *I Consiglieri hanno voto deliberativo quando si tratta dell'apertura di nuove case, dell'acquisto, o vendita di stabili, o di autorizzare opere straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie di una casa o dell'Ispettorìa.*

Esaminiamo i singoli casi:

A) *Apertura di nuove case.* — L'argomento è della massima importanza ed è necessario che l'Ispettore e i Consiglieri esaminino con grande ponderatezza ogni cosa per non esporsi a doverle chiudere dopo poco tempo.

Anzitutto l'esperienza c'insegna che certi Oratori festivi in piccoli paesi e in piccole parrocchie non è facile si possano sostenere. Il parroco che c'invita sarà certamente animato da ottima volontà, ma o egli stesso in seguito o i suoi successori, possono crearci situazioni insostenibili.

Così pure le Scuole Professionali in piccoli centri sono da sconsigliarsi a meno di circostanze eccezionali.

In generale quando si tratta d'una nuova fondazione si tenga conto della facilità di comunicazioni, di assistenza medica e che non manchino l'acqua salubre e la luce. Inoltre si deve procurare che vi sia possibilità di vita mediante il lavoro e le prestazioni della comunità. Si tenga anche conto della presenza di altre comunità allo scopo di non disturbarle e creare disagi.

B) *Acquisto o vendita di stabili.* — Naturalmente ciò non può farsi senza l'autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo

Capitolo. Ma anche per inoltrare la proposta ai Superiori è necessario che, nel seno del Consiglio Ispettoriale, la discussione e la votazione si facciano con grande senso di responsabilità.

È da notarsi che noi non acquistiamo stabili all'infuori di quelli che debbano servire allo svolgimento delle nostre Opere, e non mai a titolo di capitalizzare e avere rendite assicurate.

Negli acquisti poi è bene essere consigliati da persone esperte e di grande fiducia per evitare inganni e motivi di liti. Va poi da sè che per acquistare è necessario avere le somme richieste onde evitare debiti: solo a queste condizioni i Superiori daranno i permessi richiesti.

Le stesse cautele debbonsi osservare nelle vendite. Per il motivo già indicato noi dobbiamo vendere quegli stabili o terreni che non siano strettamente necessari allo sviluppo dell'Istituto. Si avverta però di evitare la vendita di terreni che circondano la casa, perchè non si sa mai quale possa essere il suo futuro sviluppo: al principio possono parere troppo vasti, e invece verrà un giorno in cui saranno appena sufficienti.

C) *Autorizzazione di opere straordinarie.* — È questo un punto delicatissimo che reclama tutta l'attenzione dell'Ispettore e dei suoi Consiglieri. Anzitutto le opere e costruzioni devono rispondere a una reale necessità: opere che servissero solo di abbellimento e quasi a scopo artistico sono senz'altro da sconsigliarsi. Presso di noi devono prevalere i criteri di somma praticità e di grande semplicità. Ma v'è un altro criterio che deve avere la precedenza su tutti gli altri, ed è quello di non iniziare opere se non se ne hanno i mezzi o speranze seriamente fondate di averli. Perciò certi progetti campati in aria, vale a dire senza seria base finanziaria, non devono neppure essere presi in considerazione dall'Ispettore e dal suo Consiglio, e meno ancora si dovranno inviare al Capitolo Superiore per chiederne una approvazione che certamente non verrà concessa. Insomma non possono approvarsi lavori, acquisti od operazioni che aggravino le condizioni finanziarie di qualsiasi nostro Istituto: ciò è proibito dalle Costituzioni (art. 56) e dai canoni (can. 536 § 5). Ciò che si dice delle singole case vale a maggior ragione per le

Ispettorie. Nè Direttori nè Ispettori devono lasciare tristi eredità di debiti ai loro successori: i Consiglieri Ispettoriali vigilino sopra questo argomento tanto importante.

Oltre ai punti indicati nell'art. 93 delle Costituzioni e nel 355 dei Regolamenti, l'Ispettore agirà prudentemente sottoponendo alla discussione e in certi casi alla votazione dei suoi Consiglieri anche altre questioni importanti riguardanti le autorità specialmente scolastiche, l'andamento delle case, i Cooperatori, la propaganda, il Bollettino, gli ex allievi, le librerie e la buona stampa, le vocazioni, l'istruzione e formazione religiosa, il movimento catechistico tra i giovani di ogni categoria e le masse operaie, il teatrino, il cine, gli Esercizi Spirituali dei giovani interni ed esterni, degli ex allievi, dei Cooperatori e delle Cooperatrici, ecc. ecc. Da queste discussioni deriveranno grandi vantaggi, e non ultimo quello di una formazione sempre più completa dei Consiglieri.

22. — DOPO IL CAPITOLO O IL CONSIGLIO.

Le riunioni del Capitolo delle case o del Consiglio Ispettoriale si chiudono con le preghiere usuali: *Agimus, Ave Maria, Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis.*

Ma anche dopo chiuse le riunioni vi sono alcune cose che devono essere osservate da chi vi prese parte.

Anzitutto è necessario che il Direttore o l'Ispettore mettano in pratica e diano corso a ciò che fu deliberato. S. Tommaso dice appunto che non dobbiamo procedere con fretta nel chiedere e nel ponderare i consigli, ma essere solleciti nell'eseguire le cose consigliate e deliberate (22).

Avviene talvolta che taluni sono sempre incerti e non trovano mai il momento buono per agire. Quando si è riflettuto seriamente e persino con lentezza, e si è preso consiglio prima di agire, è poi prudenza agire con prontezza: gli irresoluti in generale non sono uomini pratici, sia perchè l'incertezza e i fluttuamenti finiscono per offuscare la mente e irrugginire la volontà, e sia ancor più perchè in troppi casi l'aspettare e il

sopressedere equivalgono a rovinare l'impresa, lasciando sfuggire il momento opportuno: quando poi si vorrà, non si sarà più in tempo. Nella pratica avviene spesso che l'ottimo sia nemico del bene e si avvera non di rado il fatto di veder espugnata Sagunto, mentre a Roma si continua a discutere. Specialmente poi quando si tratta di evitare un male o di sradicare un disordine, presa una determinazione, non bisogna più perdere tempo in inutili lamentele, ma ci vuole energia e ardiremento per affrontare il male e sradicare il disordine.

In secondo luogo, quando in Capitolo o in Consiglio si è determinato e a volte anche votato una cosa, bisogna che ognuno deponga la propria opinione e si renda solidale della decisione presa.

Più di una volta i membri del Capitolo Superiore videro ripetersi ciò che già era avvenuto ai tempi del nostro santo Fondatore, e cioè che il Rettor Maggiore, il quale aveva proposto una determinata soluzione, usciva dal Capitolo difendendo e applicando una decisione affatto diversa da quella ch'egli aveva presentato. L'esempio dei Consiglieri e dei Capitolari nel mostrarsi unanimi nel praticare le disposizioni prese contribuirà in modo efficace a rafforzare l'osservanza e l'ubbidienza religiosa.

Infine è assolutamente indispensabile pel buon funzionamento dei Capitoli e dei Consigli che sia mantenuto il segreto: Tutti coloro che vi prendono parte devono essere convinti che senza di esso ne verrebbe gravissimo nocumento e alle case e alle Ispettorie. Il segreto poi deve essere mantenuto non solo durante la carica, ma anche dopo.

Sarebbe in verità quanto mai deplorabile che un membro del Capitolo e del Consiglio manifestasse ciò che altri disse durante le riunioni, o peggio volesse quasi acquistarsi simpatie dicendo agli interessati di aver dato loro il voto favorevole per la Professione o per le Ordinazioni; oppure manifestasse circa una determinata questione quali avessero favorito una soluzione e quali avessero sostenuto un'opinione contraria. Non è chi non veda le funeste conseguenze di simili leggerezze. Si

ricordi che il Superiore in caso necessario può anche costringere i Consiglieri al segreto con giuramento.

Conviene perciò essere assai guardinghi perchè a volte può esserci l'astuto tentatore che con raggiri e mosse maligne si sforzi di carpire qualcosa da cui fare deduzioni che conducono alla rivelazione del segreto. A volte non basta il silenzio della lingua, ma ci vuole anche quello del volto e del rimanente della persona, perchè dall'esteriore sarà poi facile trovare una via per penetrare nell'interno.

Il segreto è una grande garanzia di serietà nel governo, e dove esso sia fedelmente osservato, si può essere certi che s'andrà irrobustendo la stima e la fiducia di tutti verso i Superiori. Inoltre esso contribuisce a creare un ambiente formativo, che mentre ispira sicurezza nel governo, accresce pure la serenità e rende più edificante la disciplina religiosa.

23. — I VERBALI.

L'art. 156 dei Regolamenti parla dei verbali dei Capitoli delle case: essi possono venir redatti dallo stesso Direttore oppure da uno dei Consiglieri da lui delegato. Come già fu detto i verbali devono essere letti al principio di ogni seduta e poi firmati da coloro che vi intervennero.

I verbali vanno conservati nell'archivio della casa e saranno presentati all'Ispettore e ai Visitatori durante la visita.

Le stesse norme possono essere seguite nei Consigli. L'articolo 356 dei Regolamenti dice che l'Ispettore si sceglierà un segretario, che potrà anche essere uno dei Consiglieri: toccherà a costui oppure al segretario la redazione del verbale.

24. — CONCLUSIONE.

Da quanto abbiamo esposto risulta sempre più chiaramente la grande importanza di tutto ciò che riguarda la formazione del personale Salesiano, poichè ad essa sono intimamente legati la vita e lo sviluppo della nostra Società.

Nè si pensi che detta formazione dipenda solo dai Superiori Maggiori, dagl'Ispettori, dai Direttori e dai Consiglieri. A volte basta a rovinare per sempre una vocazione o a renderla snervata e zoppicante, una frase, un atteggiamento, l'esempio meno buono di un confratello qualsiasi, specialmente per i coadiutori novelli o i chierici del triennio.

E poichè noi dobbiamo tendere senza posa alla perfezione, così ben possiamo dire che per noi religiosi Salesiani non ha limiti di tempo nè di luogo il periodo formativo.

L'esempio di ognuno di noi avrà, durante l'intera nostra vita, questa magnifica forza costruttiva di contribuire alla formazione, e cioè alla perfezione e santificazione, non solo dei giovani, ma anche dei nostri fratelli.

Tutti pertanto e in tutte le case consacriamoci a questa nobilissima missione.

Negli Aspirantati, Noviziati e Studentati l'opera formativa sarà oggetto di studi, cure e accorgimenti speciali: ma anche nelle altre case essa non sarà meno importante.

Negli Oratori festivi, negli ospizi, nelle scuole elementari, classiche, professionali, agricole, commerciali, detta opera, mentre dovrà tendere a suscitare e formare vocazioni tra gli alunni, sia rivolta al tempo stesso a conservare, irrobustire, perfezionare ogni dì più le vocazioni dei confratelli.

Se saremo convinti che tutta la nostra vita religiosa è e dev'essere lavoro e sforzo mai interrotto di formazione, noi avremo assicurato all'amatissima nostra Società un avvenire radioso.

NOTE

(1) Cfr. *S. C. S. Officii*, Decr. 21 mart. 1931; Encicl. *Divini illius Magistri*, 31 dec. 1929.

(2) *Mem. Biogr.*, X, 1037; XVII, 895; X, 1071.

(3) A complemento delle norme elencate è bene aggiungere che il 20 agosto 1942 la S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi emanò alcune prescrizioni inviate, in lettera-circolare, agli Ordinari d'Italia. Queste prescrizioni però non fanno altro che riassumere con leggere modifiche quelle già emanate dalla S. C. dei Vescovi e Regolari con l'Istruzione del 1896 e dalla S. C. Concistoriale col Decreto del 20 aprile 1918. In ogni caso esse non abrogano le prescrizioni precedenti ed obbligano solo coloro ai quali furono ufficialmente comunicate, dato che non ebbe luogo una normale promulgazione. I Religiosi non sono tenuti a domandare il *nulla osta* alla S. C. dei Seminari; di cui parla detta Circolare, le cui prescrizioni però devono servire loro come norme direttive.

(4) *Tit.*, I, 9. Cfr. *I Petr.*, III, 15.

(5) *Hebr.*, V, 1.

(6) SCARAMELLI, *Dirett. Ascet.*, tr. I, a. 8, c. 7.

(7) VISMARA, *Il Divino Ufficio o il Breviario*, II, p. 614.

(8) S. GREG. M., *Moral.*, l. I, c. 2, n. 8.

(9) *Prov.*, VIII, 12.

(10) *Num.*, XI, 16-17.

(11) *Antequam stes in opere, sta in concilio* (S. AGOST., in *Ps.* 34, 1).

(12) Cfr. SENECA, ep. 36.

(13) Cfr. S. GREG. M., in *I Reg.*, l. V, c. 4, n. 7; sup. *Ps.* 45.

(14) S. AGOST., in *Ps.* 119.

(15) Cfr. *I Reg.*, XVIII, 14.

(16) Cfr. *Iac.*, I, 5.

(17) *III Reg.*, IV, 29.

(18) *Rom.*, VIII, 7-9.

(19) *Mem. Biogr.*, XII, 340.

(20) Cfr. S. GREG. M., *Reg. Pastor.*, II, 18.

(21) Cfr. S. FRANC. DI SALES, *Tratten.*, XV.

(22) *Oportet operari velociter consiliata, consiliari autem tarde* (2-2, q. 47, a. 9).

I N D I C E

1. Introduzione	<i>pag.</i> 1
2. Formazione del personale insegnante	» 1
3. Preparazione di maestri per le Scuole elementari	» 3
4. Preparazione dei professori per le Scuole medie inferiori e superiori	» 7
5. Preparazione dei professori per le Scuole professionali e agrarie	» 12
6. Continuazione della formazione sacerdotale	» 13
7. Il quinquennio	» 14
8. L'esame di confessione	» 17
9. La soluzione mensile del caso di morale e di liturgia	» 22
10. L'esame di predicazione	» 26
11. Scopo del Capitolo o Consiglio delle case e del Consiglio Ispettoriale	» 28
12. Formazione del personale per mezzo dei Capitoli delle case e dei Consigli Ispettoriali	» 29
13. Costituzione dei Capitoli o Consigli delle case	» 31
14. Quando si deve radunare il Capitolo della casa	» 33
15. Scopo, composizione e riunione del Consiglio Ispettoriale	» 35
16. Raccomandazioni a coloro che devono radunare e presiedere i Capitoli o i Consigli	» 37
17. Raccomandazioni ai Consiglieri	» 42
18. Come si svolgono i Capitoli delle case e i Consigli Ispettoriali	» 48
19. Le votazioni	» 52
20. Norme per il Capitolo della casa	» 54
21. Norme per il Consiglio Ispettoriale	» 57
22. Dopo il Capitolo o il Consiglio	» 63
23. I verbali	» 65
24. Conclusione	» 65
Note	» 67